

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento (10 -51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore (10)

Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (51)

Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (136)

Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (281)

Disposizioni in materia di consenso informato (285)

Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente (483)

Direttive anticipate di fine vita (800)

Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà (972)

Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento (994)

Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale (1095)

Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative (1188)

Indicazioni anticipate di cura (1323)

Disposizioni a tutela della vita (1363)

Disposizioni in materia di accanimento terapeutico (1368)

ARTICOLO 4 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato nel testo emendato

(Forma e durata della dichiarazione anticipata di trattamento)

1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie ma sono vincolanti, fatte salve le previsioni dell'articolo 7, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica, e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che le sottoscrive.

2. Le dichiarazioni anticipate di trattamento, manoscritte o dattiloscritte, devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, nonché sottoscritte con firma autografa.

3. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione ha validità per cinque anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dai commi 1 e 2.

4. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.

5. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.

6. In condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica.

EMENDAMENTI

4.1

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Forma e durata della dichiarazione anticipata di trattamento*) - 1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie ma sono vincolanti sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico

clinica, e sono raccolte dal medico di medicina generale che le sottoscrive; in caso di patologia in atto, per la quale il soggetto è già sottoposto a cure, la DAT può essere raccolta dal medico curante e riportata nella cartella clinica.

2. Le dichiarazioni anticipate di trattamento, manoscritte o dattiloscritte, devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, nonché sottoscritte con firma autografa.

3. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione ha validità di cinque anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dal comma 1.

4. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.

5. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.

6. In condizioni di urgenza, che non consentono l'immediata acquisizione della DAT, il medico agisce secondo quanto prescritto negli articoli 1 e 2 della presente legge, sentito ove possibile il fiduciario, annotando nella cartella clinica le ragioni delle proprie scelte».

4.2

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Forma e durata della dichiarazione anticipata di trattamento*) - 1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie ma sono vincolanti, fatte salve le previsioni dell'articolo 6, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica, e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che le sottoscrive.

2. Le dichiarazioni anticipate di trattamento, manoscritte o dattiloscritte, devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, nonché sottoscritte con firma autografa.

3. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione ha validità di cinque anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dal comma 1.

4. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche

parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.

5. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.

6. In condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica.

4.3

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - 1. Le dichiarazioni di cui all'articolo 3 nonché la nomina del fiduciario sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore».

4.4

BIANCHI, MARINO Ignazio, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO

Respinto

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. La dichiarazione anticipata di trattamento è l'atto di volontà, scritto per intero, datato e sottoscritto, con firma autografa, con il quale il soggetto interessato dispone in ordine ai trattamenti sanitari a cui intende o non intende sottoporsi, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, qualora non sia più capace di intendere o di volere. La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno.

2. La dichiarazione anticipata di trattamento è redatta da un soggetto maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere, dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica da parte del medico di medicina generale o di un altro medico di fiducia del disponente. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere sottoscritta dal soggetto interessato e dal medico che ha partecipato alla stesura della stessa e ne certifica la validità. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni.

3. L'atto scritto contenente la dichiarazione anticipata di trattamento, una volta formato, deve essere unito alla cartella clinica, di cui costituisce

parte integrante. La cartella clinica indica nel frontespizio la presenza o meno di dichiarazioni anticipate di trattamento.

4. La dichiarazione anticipata di trattamento è vincolante per il personale sanitario, nelle strutture sia pubbliche che private».

4.5

PASTORE

Ritirato

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie ma sono vincolanti, fatte salve le previsioni dell'articolo 7, sono redatte con atto scritto, datato e sottoscritto dal soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere, dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica, e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che le sottoscrive».

4.6

MARINO Ignazio, CHIAROMONTE, DI GIROLAMO Leopoldo, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE, ADAMO

Respinto

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. La dichiarazione anticipata di trattamento è l'atto, scritto per intero, datato e sottoscritto dal soggetto interessato, con il quale il soggetto stesso, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, dispone in ordine ai trattamenti sanitari, nonché in ordine all'uso del proprio corpo o di parti di esso dopo la morte, incluse le disposizioni relative all'eventuale donazione del proprio corpo, di organi o tessuti a scopo di trapianto, ricerca o didattica, alle modalità di sepoltura e alla assistenza religiosa. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Anche se non contiene l'indicazione del suo nome e cognome, la dichiarazione è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del disponente. La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno.

2. L'atto scritto contenente la dichiarazione anticipata di trattamento, una volta formato, deve essere unito alla cartella clinica, di cui costituisce parte integrante. La cartella clinica indica nel frontespizio la presenza o meno di dichiarazioni anticipate di trattamento».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

4.7

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le Dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore».

4.8

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le Dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), quando redatte, sono vincolanti per i terzi, sono redatte in forma scritta con firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la Dichiarazione anticipata di trattamento».

4.9

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le Dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie ma sempre vincolanti nei confronti di terzi, in quanto espressione certa di volontà del soggetto che le sottoscrive e riconducibili all'enunciato dell'articolo 32 della Carta Costituzionale della Repubblica che indica la vita di esclusiva appartenenza del dichiarante».

4.10

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le Dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie ma sono vincolanti per i sanitari, sono redatte in forma scritta davanti a due testimoni».

4.11

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento sono obbligatorie e vincolanti; sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato che non versi in stato di incapacità di intendere e di volere; esse sono raccolte da un notaio od altro pubblico ufficiale investito di poteri certificatori della provenienza dell'atto, comunque sempre a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la dichiarazione».

4.12

BOSONE, BIANCHI, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, MARINO Ignazio, PORETTI, ADAMO

Respinto*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, la dichiarazione anticipata di trattamento è l'atto di volontà, non obbligatorio, ma vincolante, redatto in forma scritta e firmato dal soggetto interessato, maggiorenne, in grado di intendere e di volere, con il quale il dichiarante dispone in merito ai trattamenti sanitari e di fine vita in previsione di una eventuale futura perdita della propria capacità di intendere o di volere».

4.13

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «trattamento» inserire la seguente: «che».

4.14

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «non sono obbligatorie ma sono vincolanti, fatte salve le previsioni dell'articolo 7».

4.15

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «non sono obbligatorie» fino alla fine del comma, con le seguenti: «manoscritte o dattiloscritte, avvengono in modo libero e consapevole; esse sono sottoscritte in modo chiaro con firma autografa».

4.17 (testo 2)

FOSSON, CINTOLA

Approvato

Al comma 1, sopprimere le parole: «ma sono vincolanti, fatte salve le previsioni dell'articolo 7».

4.16

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO

Precluso

Al comma 1 sostituire le parole: «ma sono vincolanti, fatte salve le previsioni dell'Art. 7», con le seguenti: «né vincolanti.».

4.18

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «ma» inserire le seguenti: «una volta espressa».

4.19

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, prima delle parole: «sono vincolanti» inserire le seguenti: «qualora presenti».

4.20

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «ma sono» inserire la parola: «sempre».

4.21

CECCANTI

Precluso

Al comma 1 dopo le parole: «ma sono vincolanti» aggiungere le parole: «per le strutture sanitarie, nel rispetto della libertà di coscienza del medico».

4.22

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «vincolanti» inserire le seguenti: «e non devono essere ignorate».

4.23

CASSON, COSENTINO, BOSONE, BIANCHI, BASSOLI, CHIAROMONTE, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, MARINO Ignazio, PORETTI, MARITATI, DELLA MONICA, ADAMO

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «fatte salve le previsioni dell'articolo 7».

4.24

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Id. em. 4.23

Al comma 1, sopprimere le parole: «fatte salve le previsioni dell'articolo 7».

4.25

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso dall'approvazione dell'em. 4.17 (testo 2)

Al comma 1 sostituire le parole: «fatte salve le previsioni dell'articolo 7», con le seguenti: «e non possono essere disattese».

4.26

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso dall'approvazione dell'em. 4.17 (testo 2)

Al comma 1 sostituire le parole: «fatte salve le previsioni dell'articolo 7», con le seguenti: «per i medici, gli infermieri ed ogni altro soggetto coinvolto, a qualsiasi titolo, nella cura del paziente».

4.27

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso dall'approvazione dell'em. 4.17 (testo 2)

Al comma 1 sostituire le parole: «fatte salve le previsioni dell'articolo 7», con le seguenti: «per il medico curante».

4.28

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «in forma scritta» con le seguenti: «in modo chiaro, libero e consapevole, manoscritte o dattiloscritte, nonché sottoscritte con firma autografa, ovvero redatte in forma elettronica con apposta firma elettronica certificata secondo le modalità e tecnologie disponibili».

4.29

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «maggiorrenne» con le seguenti: «maggiore di 14 anni».

4.30

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «maggiorrenne» inserire le seguenti: o minorenni di età superiore ai sedici anni, assistito da un genitore».

4.31

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica».

4.32

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica» inserire le seguenti: «, se richiesto dal paziente,».

4.33

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che le sottoscrive».

4.34

MASSIDDA

Respinto

Al comma 1, sopprimere la parola: «esclusivamente».

4.35

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Id. em. 4.34

Al comma 1, sopprimere la parola: «esclusivamente».

4.36

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che le sottoscrive» con le seguenti: «sono raccolte, a titolo gratuito, da un notaio o da un legale ovvero depositate presso l'ufficio anagrafe del Servizio Sanitario Nazionale competente per territorio. Il soggetto che riceve l'atto dà atto, nella dichiarazione stessa, della data di ricezione».

4.37

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che le sottoscrive» con le seguenti: «sono raccolte dal medico curante o, se l'interessato lo ritiene opportuno, anche da un notaio a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la Dichiarazione Anticipata di Trattamento e che garantisce che il paziente sia stato informato delle possibili situazioni cliniche e dei possibili tratta-

menti di fine vita, al fine di rendere pienamente consapevole la dichiarazione di questi».

4.38

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «Al comma 1,» a: «essere raccolte» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire le parole: «sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che le sottoscrive» con le seguenti: «possono essere raccolte da un notaio».

4.39

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che le sottoscrive» con le seguenti: «possono essere raccolte dal medico di medicina generale».

4.39a

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «sono raccolte» inserire le seguenti: «salvo casi esplicitamente motivati».

4.40

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «Al comma 1,» a: «da un notaio» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire le parole: «esclusivamente dal medico di medicina generale che le sottoscrive» con le seguenti: «da un notaio ovvero da un avvocato (in ossequio alla delibera del Consiglio Nazionale Forense del 28 giugno 2008) a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la Dichiarazione Anticipata di Trattamento».

4.41

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «esclusivamente dal medico di medicina generale che le sottoscrive» con le seguenti: «da un notaio a titolo gratuito o dal Sindaco del Comune di residenza».

4.42

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «esclusivamente dal medico di medicina generale che le sottoscrive» con le seguenti: «da un notaio a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la Dichiarazione Anticipata di Trattamento».

4.43

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «esclusivamente dal medico di medicina generale che le sottoscrive» con le seguenti: «dal fiduciario del soggetto, familiare o non, e alla loro redazione partecipa il medico di famiglia, che sottoscrive con firma autografa la Dichiarazione Anticipata di Trattamento unitamente alla persona fiduciaria. Così redatte le DAT hanno valore vincolante per la classe medica e per la legge. Per i soggetti minorenni la responsabilità ricade sui loro tutori legali, siano essi i genitori, naturali o adottivi, o terze parti legalmente riconosciute».

4.44 (testo 2)

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «medico di medicina generale che le» con le seguenti: «medico di medicina generale che contestualmente le».

4.45

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «di medicina generale che le sottoscrive» con le seguenti: «o da persona incaricata di un pubblico servizio».

4.46

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «di medicina generale che le sottoscrive» con le seguenti: «di fiducia».

4.47

RIZZI, MONTANI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «medico di medicina generale» inserire le seguenti: «, a titolo gratuito».

4.48

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «che le sottoscrive».

4.49

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «che le sottoscrive» con le seguenti: «che ha l'obbligo di sottoscriverle».

4.50

MASSIDDA

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o da un notaio che le riceve per atto pubblico da stipularsi gratuitamente. In tal caso, alla

redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la Dichiarazione anticipata di trattamento. Il Notaio ne certifica l'autenticità ed attesta che il medico abbia informato con chiarezza il paziente delle possibili situazioni cliniche e dei possibili trattamenti di fine vita, al fine di rendere pienamente consapevole la dichiarazione di questi».

4.51

RIZZI, MONTANI

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le trasmette all'archivio di cui all'articolo 8, comma 2».

4.52

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «apponendo anche il suo timbro».

4.53

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza altre formalità».

4.54

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in tre copie, una delle quali viene trattenuta dal medico e una dal sottoscrittore».

4.55

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e che ne trattiene una copia».

4.56

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «indicando a fianco della propria firma il numero d'iscrizione all'ordine dei medici».

4.57

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'ordine dei medici territorialmente competente conserva l'originale della dichiarazione, che conserva in busta sigillata».

4.58

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «Al comma 1,» a: «Il medico» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il medico ne conserva copia telematica, e ne rilascia ricevuta».

4.59

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il medico deve trattenere una copia della dichiarazione».

4.60

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «Al comma 1,» a: «lo scopo di» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'informazione medico-clinica non deve avere lo scopo di modificare la volontà del dichiarante».

4.61

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'informazione medico-clinica non deve avere lo scopo di ostacolare o contrastare la volontà del dichiarante».

4.62

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È compito della ASL conservare la dichiarazione sottoscritta e rilasciarne ricevuta al depositante».

4.63

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando un medico sottoscrive più di dieci dichiarazioni nell'arco di due anni, ne dà notizia al sindaco».

4.64

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se il dichiarante ritiene che l'informazione di cui al presente comma tenda a modificare o a contrastare la propria intenzione, questi può rivolgersi ad altro medico».

4.65

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro tre giorni dalla sottoscrizione il medico o il paziente depositano una copia presso l'ordine dei notai».

4.66

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Immediatamente il medico invia una copia della dichiarazione all'Ordine dei Medici».

4.67

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Improcedibile

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Possono altresì essere raccolte da un qualsiasi pubblico ufficiale».

4.68

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «Al comma 1» a: «caso in cui» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui il dichiarante voglia redarre la propria dichiarazione davanti a un medico diverso dal proprio, può motivare la propria decisione nella dichiarazione, che comunque resta valida».

4.69

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui il soggetto renda la propria dichiarazione davanti ad altro medico, questi si accerta che il medico del dichiarante abbia fornito le informazioni di cui al presente comma».

4.70

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In caso di mancata sottoscrizione da parte del medico, la Dichiarazione Anticipata di Trattamento può essere sottoscritta presso gli Sportelli Anagrafici Circostrizionali, e datata a cura dell'incaricato del Comune».

4.71

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il notaio o l'avvocato ne certificano l'autenticità ed attesta no che il medico abbia informato con chiarezza il paziente delle possibili situazioni cliniche e dei possibili trattamenti di fine vita, al fine di rendere pienamente consapevole la dichiarazione di questi».

4.72

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il fiduciario, salvo il caso in cui il soggetto interessato sia diventato incapace di intendere e di volere, può declinare in ogni momento l'incarico per iscritto, comunicandolo direttamente al soggetto interessato e al medico di famiglia».

4.73

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «Dopo il comma 1,» a: «Il medico» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il medico è vincolato al rispetto delle indicazioni contenute nel testamento biologico, anche qualora esse contrastino con le sue convinzioni etiche. Le indicazioni sono attuate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio di autodetermina-

zione del malato e della tutela della salute, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza».

4.74

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il medico, nel caso di situazioni d'urgenza, sentito ove possibile il fiduciario, assume le decisioni di carattere terapeutico, in scienza e coscienza, secondo la propria competenza scientifico-professionale. In nessun caso circostanze improvvise o urgenti possono autorizzare il medico a disapplicare le indicazioni contenute nel testamento biologico».

4.75

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nel caso in cui le DAT non siano più corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, si conforma alle direttive di quest'ultimo».

4.76

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In ogni caso, un pubblico ufficiale certifica l'autenticità della dichiarazione di cui al comma 1 ed attesta che il medico abbia informato con chiarezza il paziente delle conseguenze della sottoscrizione».

4.77

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le Dichiarazioni Anticipate di Trattamento non sono obbligatorie e sono vincolanti, salvo che siano in palese contrasto con norme dell'or-

dine pubblico, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica, e sono raccolte esclusivamente da un notaio a titolo gratuito o da un funzionario dell'anagrafe del comune di residenza del dichiarante».

4.78

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le Dichiarazioni Anticipate di Trattamento devono essere formulate in modo chiaro, libero e consapevole, manoscritte o dattiloscritte, nonché sottoscritte con firma autografa. Soddisfatti tali requisiti esse divengono vincolanti per il medico».

4.79

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le dichiarazioni anticipate di trattamento, manoscritte o dattiloscritte, avvengono in modo libero e consapevole; esse sono sottoscritte in modo chiaro con firma autografa».

4.80

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza» con le seguenti: «devono essere formulate in modo chiaro, libero e consapevole».

4.81

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, dopo la parola: «consapevolezza» inserire le seguenti: «senza che il medico abusi della sua posizione».

4.82

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 2, dopo la parola: «con firma autografa» le seguenti: «ne certifica l'autenticità ed attesta che l'estensore abbia espresso le proprie disposizioni in piena libertà e autonomia intellettuale».

4.83

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine le seguenti parole: «Se il dichiarante ritenga che il medico stia esercitando pressioni ritenute indebite, si rivolge all'Ordine dei Medici per avere un ulteriore confronto».

4.84

D'ALIA, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le dichiarazioni anticipate di trattamento producono effetti dal momento della loro redazione e sottoscrizione nelle forme previste dal presente articolo».

4.85

MICHELONI, PORETTI

Respinto

Sopprimere il comma 3.

4.86

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Id. em. 4.85

Sopprimere il comma 3.

4.87

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. La Dichiarazione ha validità permanente».

4.88

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. La Dichiarazione anticipata di trattamento ha validità illimitata. La dichiarazione può essere in ogni momento revocata o modificata, con la forma prescritta nei commi precedenti».

4.89

MARINO Ignazio, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. La dichiarazione anticipata di trattamento è sempre valida, salvo rinuncia».

4.90

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. La Dichiarazione ha validità dalla data di sottoscrizione *sine die*, e può essere modificata in ogni momento».

4.91

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. La dichiarazione si rinnova ogni tre anni tramite la formula del silenzio assenso».

4.92

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. La Dichiarazione ha durata tre anni, termine oltre il quale se non si revoca si intende rinnovata».

4.93

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la Dichiarazione ha validità di dieci anni. Scaduto questo termine, ed in mancanza di successive manifestazioni di volontà in proposito, essa dovrà comunque essere presa in considerazione dal medico curante in quanto manifestazione dell'orientamento del paziente. La DAT può essere indefinitamente rinnovata, o modificata, con la forma prescritta nei commi precedenti».

4.94

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la Dichiarazione ha validità per tutto l'arco della vita dell'individuo, ma può essere cambiata dall'interessato in qualsiasi momento, con le forme prescritte nei paragrafi precedenti».

4.95

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la Dichiarazione si rinnova automaticamente ogni tre anni».

4.96

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «Sostituire il comma» a: «validità di» respinte; seconda parte preclusa*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Salvo esplicita ed apposita previsione di durata al suo interno, la dichiarazione ha validità di 10 anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere indefinitamente rinnovata, con la forma prescritta nei commi da 1 a 3».

4.97

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Precluso*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Salvo esplicita ed apposita previsione di durata al suo interno, la dichiarazione ha validità di cinque anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere indefinitamente rinnovata con la forma prescritta nei commi precedenti».

4.98

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «La dichiarazione ha validità illimitata e non necessita di essere rinnovata».

4.99

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «soggetto» inserire le seguenti: «disponga diversamente o».

4.100

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «Al comma 3,» a: «un termine» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «soggetto» inserire le seguenti: «indichi un termine più breve o».

4.101

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «soggetto» inserire le seguenti: «indichi un termine più lungo o».

4.102

ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI, PARDI

Approvato

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «la dichiarazione» aggiungere le seguenti: «anticipata di trattamento».

4.103

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Le parole da: «Al comma 3» a: «segunte:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «quarantatré».

4.104

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «quaranta».

4.105

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «trentacinque».

4.106

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «trentadue».

4.107

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «trentuno».

4.108

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «trenta».

4.109

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «venticinque».

4.110

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «venti».

4.111

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «diciannove».

4.112

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «diciotto».

4.113

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «diciassette».

4.114

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «sedici».

4.115

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «quindici».

4.116

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «quattordici».

4.117

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «tre-dici».

4.118

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «dodici».

4.119

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «undici».

4.120

MARINO Ignazio, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «dieci».

4.121

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «dieci».

4.122

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «dieci».

4.123

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «nove».

4.124

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «otto».

4.125

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «sette».

4.126 (testo 2 corretto)

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO

Approvato

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «cinque anni» inserire le seguenti: «, che decorrono dalla redazione dell'atto ai sensi del comma 1.».

4.127

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata

più volte, con la forma e le modalità prescritte dal comma 1.» *con le seguenti*: «si rinnova automaticamente».

4.128

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dai commi 1 e 2» *con le seguenti*: «essa può essere rinnovata».

4.129

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: «con la forma» *fino alla fine del comma con le seguenti*: «con la semplice apposizione di una ulteriore firma e con la data aggiornata, davanti allo stesso medico o, se non disponibile, ad altro medico».

4.130

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: «con la forma» *fino alla fine del comma con le seguenti*: «davanti a un qualsiasi pubblico ufficiale».

4.131

RUTELLI, BOSONE, GUSTAVINO, DE SENA, LUSI, ANDRIA, SERRA

Respinto

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:

«In caso di mancato rinnovo e della successiva perdita della capacità di intendere e di volere, il medico curante assume le proprie decisioni di ordine terapeutico con un'attenta valutazione della volontà espressa dal soggetto».

4.132

BASSOLI, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, MARINO Ignazio, PORETTI, ADAMO

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, la dichiarazione anticipata di trattamento è rinnovabile, modificabile o revocabile in qualsiasi momento. La revoca, anche parziale, il rinnovo o la modifica della dichiarazione anticipata di trattamento deve essere sottoscritta dal soggetto interessato e dal medico che ha partecipato alla stesura della stessa».

4.133

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la Dichiarazione ha validità a tempo indeterminato. La DAT può essere in qualunque momento rivista e modificata dal paziente, con la forma prescritta nei commi precedenti.

4.134

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Dichiarazione Anticipata di Trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento esclusivamente dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato e non è nella disponibilità dell'eventuale fiduciario, nei casi in cui il paziente abbia perso la capacità di intendere e di volere o quella di comunicare il proprio pensiero.

4.136

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Sostituire il comma 4, con il seguente:

4. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata, anche parzialmente, o modificata in ogni momento dal soggetto interessato, che a tal fine appone apposita sottoscrizione con firma autografa».

4.135

ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI, PARDI

Inammissibile

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere modificata in ogni momento dal soggetto interessato ed è valida sino ad eventuale revoca. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato».

4.137

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 4, con il seguente:

4. La revoca della DAT può essere effettuata con semplice sottoscrizione, davanti a testimoni, di atto di revoca sottoscritto con firma autografa dal soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere anche in assenza di un notaio».

4.138

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 4 dopo le parole: «soggetto interessato» aggiungere le seguenti: «Ove non sia possibile la sottoscrizione per impedimenti fisici, il soggetto interessato potrà revocare in tutto o in parte la dichiarazione anche oralmente in presenza di due testimoni».

4.139

D'ALIA, FOSSON

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «in ogni momento dal soggetto interessato» aggiungere le seguenti: «, con la forma e le modalità prescritte dal comma 1».

4.140

PASTORE

Ritirato

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La revoca può essere espressa senza alcun vincolo di forma».

4.141

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La DAT deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico. Il paziente può comunque richiedere che l'inserimento avvenga al momento stesso della redazione della cartella clinica».

4.142

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La dichiarazione anticipata di trattamento è inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico, ovvero dal momento successivo in cui è reperita».

4.143

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La volontà espressa dal soggetto nella sua Dichiarazione anticipata di trattamento è vincolante per il medico curante che, sentito il fiduciario, annoterà nella cartella clinica le modalità di esecuzione delle medesime».

4.144

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 5, dopo la parola: «trattamento» inserire le seguenti: «previa verifica della sua validità».

4.145

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 5, dopo la parola: «inserita» inserire le seguenti: «in copia».

4.146

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «cartella clinica» inserire le seguenti: «previa immediata comunicazione al responsabile della struttura sanitaria».

4.147

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «Al comma 5» a: «della dichiarazione» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando il responsabile della struttura sanitaria abbia dubbi sulla validità della dichia-

razione può rifiutarsi di inserirla nella cartella clinica, assumendosene le eventuali responsabilità».

4.148

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando il responsabile della struttura sanitaria abbia dubbi sulla validità della dichiarazione avverte senza indugio l'ordine dei medici».

4.149

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando il responsabile della struttura sanitaria abbia dubbi sulla validità della dichiarazione avverte senza indugio l'autorità giudiziaria».

4.150

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il medico curante, o l'eventuale fiduciario, può garantire l'esistenza della dichiarazione, il suo contenuto, qualora il paziente non sia in grado di esibirla. In questo caso la dichiarazione originale deve essere consegnata entro 24 ore».

4.151

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Contemporaneamente all'inserimento, il dirigente della struttura sanitaria avverte il medico curante».

4.152

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se del caso, o in caso di sua assenza, viene avvertito il fiduciario».

4.153

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se il paziente non è in grado di esibirla, si avverte il medico curante».

PROPOSTA DI STRALCIO

S4.1

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinta

Stralciare il comma 6.

EMENDAMENTI

4.154

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sopprimere il comma 6.

4.155

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, CHIAROMONTE

Id. em. 4.154

Sopprimere il comma 6.

4.156

ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI, PARDI

Id. em. 4.154*Sopprimere il comma 6.*

4.157

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «Sostituire il comma» a: «acquisizione,» respinte; seconda parte preclusa*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. In condizioni di urgenza, la DAT non si applica ove non ne sia possibile una immediata acquisizione, fatto salvo la sua integrale attuazione non appena venga notificata alla struttura medica di ricovero, che dovrà immediatamente abbandonare terapie od azioni che ne siano in contrasto».

4.158

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. In condizioni di urgenza, la DAT non si applica ove non ne sia possibile una immediata acquisizione. Le aziende ospedaliere e le ASL predispongono database contenenti le DAT, immediatamente accessibili da tutti i reparti di pronto soccorso e di degenza».

4.159

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. In condizioni di urgenza, ove non sia possibile una sua immediata acquisizione, l'unità medica che ha in carico il paziente procede in base alla deontologia medica tradizionale».

4.160

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo disposizioni in senso contrario espressamente contenute nella dichiarazione».

4.161

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a meno che non sia espressamente richiesto nella dichiarazione».

4.162

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini delle disposizioni di cui al periodo precedente, per condizioni di urgenza si intendono situazioni nelle quali il ritardo nel trattamento sanitario, necessario ai fini dell'acquisizione della dichiarazione anticipata di trattamento, pregiudicherebbe irrimediabilmente la salute del paziente».

4.163

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le dichiarazioni sono invece vincolanti anche in condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato nel caso in cui nelle dichiarazioni anticipate di trattamento sia espressamente negato il consenso a tutte o alcune manovre di rianimazione».

4.164

BIANCHI, MARINO Ignazio, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, al momento del ricovero, il personale della struttura sanitaria pubblica o privata, dove il paziente è ricoverato, deve accedere all'archivio unico nazionale informatico, di cui all'articolo 9, comma 1, per conoscere l'esistenza eventuale di una dichiarazione anticipata di trattamento ed, in caso positivo, avere la possibilità di consultarla».

4.165

MARINO Ignazio, CHIAROMONTE

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. La dichiarazione anticipata di trattamento può contenere disposizioni in ordine all'eventuale donazione del proprio corpo, di organi o tessuti a scopo di trapianto, ricerca o didattica, alle modalità di sepoltura e alla assistenza religiosa».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.1

MARINO Ignazio, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO

Respinto

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, promuove campagne di informazione periodiche e disciplina le forme e le modalità attraverso le quali le ASL, tramite i medici di medicina generale, informano i propri assistiti, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, della possibilità di rendere la dichiara-

zione anticipata di trattamento. Tutte le informazioni di carattere sia scientifico che metodo logico sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali».

4.0.2

BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, MARINO Ignazio, PORETTI, ADAMO

Respinto

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al personale medico-sanitario è garantito il diritto all'obiezione di coscienza. La struttura sanitaria, pubblica o privata, presso la quale il paziente è ricoverato garantisce comunque, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, l'esecuzione delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento».

4.0.3

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Improcedibile

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Il cittadino straniero la cui dichiarazione, pur se corrispondente alle norme del suo paese, sia in evidente contrasto con le norme di cui alla presente legge viene immediatamente informato. Se non è nelle condizioni di farlo, viene informata l'ambasciata, che in questo caso lo rappresenta.

2. Il cittadino o chi lo rappresenta, può accettare di aderire alle norme di cui alla presente legge, e ne dà dichiarazione pubblica. Se non aderisce, può chiedere il rimpatrio nel proprio paese, che avviene nel più breve tempo possibile, anche nel caso in cui il paziente non abbia gli strumenti economici per farvi fronte.

3. In questo caso chi provvede al rimpatrio può chiedere il rimborso delle spese sostenute allo stato di residenza dello straniero».

4.0.4

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. Il Cittadino straniero temporaneamente residente in Italia in grado di esibire una dichiarazione anticipata, ancorché redatta secondo le norme del paese d'origine, ha il diritto di chiederne l'applicazione».

4.0.5

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. Il cittadino straniero temporaneamente residente in Italia in grado di esibire una dichiarazione anticipata, ancorché redatta secondo le norme del paese d'origine, ha il diritto di chiedere che esse siano accettate come valide dalla struttura presso la quale sia ricoverato».

4.0.6

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. Le norme di cui alla presente legge valgono anche per gli stranieri temporaneamente presenti sul territorio nazionale, ancorché in possesso di dichiarazione anticipata scritta nella lingua d'origine».

4.0.7

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. Le norme di cui alla presente legge valgono anche per gli stranieri temporaneamente presenti sul territorio nazionale, ancorché in possesso in possesso di una dichiarazione anticipata sottoscritta con le forme e le modalità previste dal paese d'origine».

4.0.8

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «presente legge,» respinte; seconda parte preclusa*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. Quando la dichiarazione anticipata esibita da un cittadino straniero contenga indicazioni incompatibili con le norme previste dalla presente legge, la struttura presso la quale è ricoverato provvede senza indugi a informarlo».

4.0.9

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. Quando la dichiarazione anticipata esibita da un cittadino straniero contenga indicazioni incompatibili con le norme previste dalla presente legge, il dirigente della struttura avvisa senza indugio l'ambasciata o l'ufficio consolare del paese d'origine dello straniero».

4.0.10

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Quando una dichiarazione anticipata sia scritta nella lingua originale di un cittadino straniero deve essere fatta immediatamente una traduzione giurata, a carico dello stesso. Se le disposizioni contenute sono compatibili con le norme di cui alla presente legge, la dichiarazione diventa valida a tutti gli effetti».

ARTICOLO 5 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Non posto in votazione (*)

(Assistenza ai soggetti in stato vegetativo)

1. L'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza. L'assistenza è garantita anche a domicilio dalla azienda sanitaria locale di competenza regionale nel cui territorio il soggetto in stato vegetativo risiede.

(*) Approvato l'emendamento 5.100 (testo 2) interamente sostitutivo dell'articolo.

EMENDAMENTI**5.100/1**

BIANCHI, BOSONE, COSENTINO, BASSOLI

Respinto

All'emendamento 5.100, al comma 1, sopprimere le parole da: «Il Ministro del lavoro» fino a: «nell'assicurare».

Conseguentemente, dopo la parola: «permanente» aggiungere, in fine, le seguenti: «rappresenta livello essenziale di assistenza. L'assistenza

è garantita anche a domicilio dalla azienda sanitaria locale di competenza regionale nel cui territorio il soggetto in stato vegetativo risiede».

5.100/2

BIANCHI, BOSONE, COSENTINO, BASSOLI

Improcedibile

All'emendamento 5.100, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza ed è garantita anche a domicilio dalla azienda sanitaria locale di competenza regionale nel cui territorio il soggetto in stato vegetativo risiede».

5.100/3

BIANCHI, BOSONE, COSENTINO, BASSOLI

Improcedibile

All'emendamento 5.100, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza».

5.100/4

BIANCHI, BOSONE, COSENTINO, BASSOLI

Improcedibile

All'emendamento 5.100, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'assistenza ai soggetti in stato vegetativo è garantita anche a domicilio dalla azienda sanitaria locale di competenza regionale nel cui territorio il soggetto in stato vegetativo risiede».

5.100

IL RELATORE

V. testo 2

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - 1. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta le Linee Guida cui le Regioni si conformano nell'assicurare l'assistenza domiciliare per i soggetti in stato vegetativo permanente».

5.100 (testo 2)

IL RELATORE

Approvato*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. - 1. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta le Linee Guida cui le Regioni si conformano nell'assicurare l'assistenza domiciliare per i soggetti in stato vegetativo permanente».

5.300

ASTORE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Precluso*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. - 1. In attesa dell'attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all'articolo 1, commi 1, 2, 3, 7 e 8, ai fini della presente legge, l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo permanente rappresenta livello essenziale di assistenza. A tal fine, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta con proprio decreto le Linee guida per l'attivazione di progetti speciali nazionali, da attivare a carico del Fondo del Servizio Sanitario Nazionale».

5.2

MASCITELLI, ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, PARDI

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «garantita» aggiungere la seguente: «e tutelata».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.1

D'ALIA, FOSSON

Improponibile

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Accesso e finalità delle cure palliative e promozione dell'assistenza e cura delle malattie rare)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere alle cure palliative per la gestione dei sintomi psicofisici di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva e nel dolore severo cronico di origine neuropatica. È altresì tutelato il diritto delle persone affette da malattie rare a ricevere assistenza e cura anche domiciliare.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti in fase inguaribile e progressiva di patologia cronica degenerativa;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, delle reti di cure palliative e di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine e di assistenza e cura anche domiciliare alle persone affette da malattie rare;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in cure palliative e in cure delle malattie rare quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate, assistenza e cura delle persone affette da malattie rare;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenire abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati in cure palliative e nella terapia del dolore e nell'assistenza e cura delle persone affette da malattie rare;

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle cure pallia-

tive e della terapia del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati; promuovendo altresì l'informazione sulle malattie rare e l'educazione all'assistenza delle persone affette da malattie rare.

3. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, è autorizzata la spesa di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012.

4. Con accordo da stipulare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il programma nazionale per la realizzazione, in ciascuna regione e provincia autonoma, in coerenza con gli obiettivi del Piano sanitario nazionale, di nuove strutture dedicate all'assistenza palliativa e di supporto per i pazienti la cui patologia non risponda ai trattamenti disponibili e che necessitino di cure finalizzate ad assicurare una migliore qualità della loro vita e di quella dei loro familiari.

5. Con l'accordo di cui al comma 4 sono individuati i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture dedicate all'assistenza palliativa.

6. L'accesso alle risorse di cui al comma 3 è subordinato alla presentazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di appositi progetti regionali, redatti secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del citato decreto-legge n. 450 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1999.

7. Per la prosecuzione ed attuazione del progetto: "Ospedale senza dolore" di cui all'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 24 maggio 2001, è autorizzata la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012.

8. Le risorse di cui al comma 7 sono ripartite tra le regioni con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con il predetto accordo sono altresì stabilite le modalità di verifica dello stato di attuazione a livello regionale del progetto di cui al medesimo comma 1 ed individuate periodiche scadenze per il monitoraggio delle azioni intraprese per l'utilizzo delle risorse disponibili.

9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede alla revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, relativamente ai livelli essenziali di assistenza sanitaria e sociosanitaria a favore dei malati terminali, al fine di agevolare l'accesso dei pazienti affetti da sintomi severi e da dolore conseguenti a patologie oncologiche o degenerative progressive o dolore severo cronico di origine neuropatica a cure domiciliari palliative integrate.

10. Nell'ambito dei livelli assistenziali di cui al comma, 9 degli ulteriori livelli di assistenza eventualmente individuati a livello regionale, le regioni adottano, nell'ambito della programmazione degli interventi sanitari e sociali, uno specifico programma pluriennale che definisce l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi per il trattamento a domicilio di pazienti in fase terminale colpiti da neoplasie o altre patologie degenerative progressive e di pazienti colpiti da dolore severo cronico di origine neuropatica nel caso di dimissione dal presidio ospedaliero pubblico o privato, nonché della prosecuzione in sede domiciliare delle terapie necessarie.

11. Il programma di cui al comma 10 definisce i criteri e le procedure per la stipula di convenzioni tra le regioni e le organizzazioni private senza scopo di lucro operanti sul territorio, funzionali alla migliore erogazione dei servizi di cui al presente articolo. In particolare, il predetto programma definisce i requisiti organizzativi, professionali ed assistenziali che le organizzazioni private devono possedere ai fini della stipula delle convenzioni e specifica le modalità di verifica dell'attività svolta dalle medesime, sia sul piano tecnico che amministrativo.

12. Ai fini del coordinamento e dell'integrazione degli interventi sanitari ed assistenziali nei programmi di cure domiciliari palliative, le regioni promuovono la stipula di convenzioni con gli enti locali territorialmente competenti.

13. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 43, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Per la prescrizione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di farmaci previsti dall'allegato III-bis per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, in luogo del ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di cui al comma 4, può essere utilizzato il ricettario del Servizio sanitario nazionale disciplinato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 maggio 2004, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 25 ottobre 2004. In tal caso, ai fini della prescrizione si applicano le disposizioni di cui al citato decreto 18 maggio 2004, ed il farmacista conserva copia o fotocopia della ricetta sia ai fini del scarico nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, che ai fini della dimostrazione della liceità del possesso dei farmaci consegnati dallo stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira.";

b) alla tabella II, sezione B, dopo la voce: "denominazione comune: Delorazepam" è inserita la seguente: "denominazione comune: Delta-8-tetraidrocannabinolo (THC)"».

14. Nell'attuazione dei programmi di formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la Commissione nazionale per la for-

mazione continua, di cui all'articolo 16-*ter* del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, provvede affinché il personale medico e sanitario impegnato nei programmi di cure palliative domiciliari o impegnato nell'assistenza ai malati terminali o affetti da malattie rare consegua crediti formativi in cure palliative e terapia del dolore e assistenza dei malati affetti da malattie rare.

15. Le regioni, nell'ambito della loro competenza in materia di istruzione e formazione professionale, valutano l'opportunità di procedere all'istituzione di scuole di formazione professionale per la preparazione del personale da destinare alla realizzazione del programma di cure palliative domiciliari integrate di cui all'articolo 5-*quinquies*, comma 2.

16. È istituita la scuola di specializzazione in cure palliative per la formazione di medici specialisti in grado di porre in atto assistenza dei casi complessi e consulenze per i colleghi dei diversi assetti ospedalieri, residenziali e domiciliari, e di effettuare ricerca e formazione continua in cure palliative.

17. Lo Stato e le regioni, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono la realizzazione di campagne istituzionali di comunicazione destinate ad informare i cittadini sulle modalità e sui criteri di accesso alle prestazioni ed ai programmi di assistenza in materia di trattamento del dolore severo nelle patologie neoplastiche o degenerative progressive e del dolore severo cronico di origine neuropatica nonché nell'assistenza e cura delle malattie rare. Nelle predette campagne è inclusa una specifica comunicazione sull'importanza di un corretto utilizzo dei farmaci impiegati nelle terapie del dolore e sui rischi connessi ad un abuso o ad un uso non appropriato delle sostanze in essi contenute.

18. Le regioni, le aziende sanitarie ed ospedaliere e le altre strutture sanitarie di ricovero e cura garantiscono agli utenti la massima pubblicità del servizio relativo ai processi applicativi adottati in attuazione del progetto "Ospedale senza dolore" di cui all'articolo 5-*quater*, attivando specifici meccanismi di misurazione del livello di soddisfazione del paziente e di registrazione di eventuali disservizi.

19. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 18 valutati in tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali».

5.0.2

MARINO Ignazio, CHIAROMONTE

Improcedibile*Aggiungere infine il seguente articolo:*

«Art. 5-bis.

(Collocamento anticipato in quiescenza)

1. Alle lavoratrici e ai lavoratori che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili aventi una percentuale di invalidità uguale al 100 per cento, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che necessitano di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuto, su richiesta, il diritto all'erogazione del trattamento pensionistico di anzianità, indipendentemente dall'età anagrafica, a seguito del versamento di venticinque anni di contributi previdenziali, di cui almeno cinque annualità versate nel periodo di costanza di assistenza al familiare convivente disabile grave.

2. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto, inoltre, ai fini della misura del trattamento pensionistico, ad una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva, per un massimo di cinque anni, purché versata in costanza di assistenza al familiare disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, al di fuori dell'ipotesi prevista dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, può essere goduto da un solo familiare convivente per ciascuna persona disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, presente all'interno del nucleo familiare, qualora all'interno dello stesso nucleo familiare non vi siano altri componenti maggiorenni che, pur abili al lavoro, non svolgano alcuna attività lavorativa.

4. Il beneficio di cui al comma 1 del presente articolo si applica alla lavoratrice o al lavoratore che presta assistenza al disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, indipendentemente dalla sua età anagrafica e dalla sua appartenenza al settore pubblico, al settore privato, alle libere professioni, al commercio o all'artigianato, e non è cumulabile con benefici analoghi ai fini pensionistici.

5. Ai fini della presente legge, per lavoratore o lavoratrice si intende uno solo dei parenti o degli affini entro il quarto grado della persona assistita, ovvero chi con quest'ultima convive stabilmente avendo la medesima residenza anagrafica, e che svolge un'attività lavorativa.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

5.0.3

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Improprio

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Con riferimento alle disposizioni della presente legge, in conformità ai requisiti stabiliti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000, le regioni si attivano per la diffusione, nei territori di rispettiva competenza, di centri residenziali di cure palliative.

2. Essi garantiscono adeguata assistenza in caso di patologie progressive, in fase avanzata, a rapida evoluzione e a prognosi infauste e per le quali, comunque, i trattamenti previsti dai protocolli medici risultano inefficaci, alleviando le sofferenze per l'intera durata di tali patologie fino al periodo di accertamento della morte cerebrale di cui al decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582».

5.0.4

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Improprio

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. L'assistenza ai soggetti in stato vegetativo, se provvista da familiari di primo grado, congiunti o conviventi lavoratori dipendenti, dà loro la possibilità di richiedere il prepensionamento.

2. L'assistenza ai soggetti in stato vegetativo, se provvista da familiari di primo grado, congiunti o conviventi, dà loro la possibilità di richiedere l'assegno di accompagnamento.

3. L'assistenza ai soggetti in stato vegetativo, se provvista da familiari di primo grado, congiunti o conviventi non cittadini italiani dà loro la possibilità di richiedere in via prioritaria la cittadinanza italiana».

5.0.5

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Improcedibile

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. L'assistenza ai soggetti in stato vegetativo, se provvista da familiari di primo grado, congiunti o conviventi lavoratori dipendenti, dà loro la possibilità di richiedere il prepensionamento».

5.0.6

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Improcedibile

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. L'assistenza ai soggetti in stato vegetativo, se provvista da familiari di primo grado, congiunti o conviventi lavoratori dipendenti, dà loro la possibilità di richiedere l'assegno di accompagnamento.

5.0.7

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. L'assistenza ai soggetti in stato vegetativo, se provvista da familiari di primo grado, congiunti o conviventi, dà loro la possibilità di richiedere in via prioritaria la cittadinanza».

ARTICOLO 6 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato nel testo emendato

(Fiduciario)

1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento è possibile la nomina di un fiduciario, maggiorenne, capace di intendere e di volere, che accetta l'incarico apponendo la propria firma.

2. Il fiduciario è l'unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico e si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nella dichiarazione anticipata, per farle conoscere e farne realizzare le volontà.

3. Il fiduciario non può in alcun modo modificare la dichiarazione anticipata di trattamento e, in stretta collaborazione con il medico curante, si impegna a garantire che si tenga conto delle indicazioni sottoscritte dalla persona nella dichiarazione anticipata di trattamento.

4. Il fiduciario si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni sia di accanimento terapeutico, sia di abbandono terapeutico.

5. Il fiduciario si impegna a verificare attentamente che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

6. Il fiduciario può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo direttamente al dichiarante o, ove quest'ultimo sia incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento sanitario.

EMENDAMENTI

6.1

BIANCHI, MARINO Ignazio, BOSONE, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO

Le parole da: «Sostituire l'articolo» a: «anticipata di trattamento» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo 6, con il seguente:

«Art. 6. - 1. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, nella dichiarazione anticipata di trattamento deve essere contenuta la nomina di un fiduciario che ne curi l'esecuzione.

2. In caso di mancata nomina del fiduciario, di rinuncia o di morte dello stesso, l'esecuzione della dichiarazione anticipata di trattamento è affidata all'amministratore di sostegno o al tutore, ove siano stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'ordine: al coniuge non separato legalmente o di fatto, al convivente, ai figli maggiorenni, ai genitori, ai parenti entro il quarto grado.

3. Il fiduciario, nell'esecuzione delle disposizioni contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento, attua la volontà del disponente ed è obbligato ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente.

4. Il fiduciario appone la propria firma autografa al testo contenente le dichiarazioni anticipate di trattamento.

5. Il fiduciario si impegna a verificare attentamente che il paziente non sia sottoposto a nessuna forma di eutanasia esplicita o surrettizia.

6. Il fiduciario può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo direttamente al dichiarante o, ove quest'ultimo fosse incapace di intendere o di volere, al medico responsabile del trattamento sanitario. In questo ultimo caso i soggetti legittimati ad esprimere il consenso sulla base delle dichiarazioni anticipate di trattamento rese dal dichiarante, sono nell'ordine nell'ordine il coniuge non separato legalmente o di fatto, il convivente, i figli maggiorenni, i genitori, i parenti entro il quarto grado».

6.2

MARINO Ignazio, CASSON, BASSOLI, CHIAROMONTE, DI GIROLAMO Leopoldo, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE, ADAMO

Precluso

Sostituire l'articolo 6, con il seguente:

«Art. 6. - 1. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, nella dichiarazione anticipata di trattamento deve essere contenuta la nomina di un fiduciario cui affidare l'esecuzione delle disposizioni in merito ai trattamenti sanitari, nonché in ordine all'uso del proprio corpo o di parti di esso dopo la morte, incluse le disposizioni relative all'eventuale donazione del proprio corpo, di organi o tessuti a scopo di trapianto, ricerca o didattica, alle modalità di sepoltura e alla assistenza religiosa.

2. Nel caso in cui la persona da sottoporre a trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alla volontà espressa dalla stessa nella dichiarazione anticipata di trattamento. In caso di mancata espressione di volontà nella dichiarazione, si ha riguardo alla volontà manifestata dal fiduciario o in mancanza di nomina, di rinuncia o di morte di quest'ultimo, si ha riguardo alla volontà manifestata dall'amministratore di sostegno o dal tutore, ove siano stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'ordine: dal coniuge non separato legalmente o di fatto, dal convivente, dai figli maggiorenni, dai genitori, dai parenti entro il quarto grado.

3. Il fiduciario, nell'esecuzione delle disposizioni contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento, attua la volontà del disponente quale risultante dalla lettera della suddetta dichiarazione e dall'attività rivolta ad indagare e ricostruire il significato da attribuire alle dichiarazioni del disponente; in mancanza di disposizioni cui attenersi o nell'impossibilità di ricostruire la volontà del disponente opera nel migliore interesse dell'incapace.

4. In caso di impossibilità di decidere ai sensi del comma 2, si ricorre al comitato etico della struttura sanitaria o, in caso di assenza dello stesso, al comitato etico della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente».

6.7

GUSTAVINO, DI GIROLAMO Leopoldo, BOSONE, BIANCHI, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, MARINO Ignazio, PORETTI, ADAMO

Precluso

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, nella dichiarazione anticipata di trattamento è contenuta la nomina di un fiduciario cui sono affidate le decisioni in merito ai trattamenti sanitari, nonché in ordine all'uso del proprio corpo o di parte di esso, nei casi consentiti dalla legge, alle modalità di sepoltura e alla assistenza religiosa.

1-bis. Il fiduciario nell'esecuzione delle disposizioni attua la volontà del disponente quale risultante dalla lettera della dichiarazione anticipata di trattamento e dall'attività rivolta ad indagare e ricostruire il significato da attribuire alle dichiarazioni; in mancanza di istruzioni opera nel migliore interesse dell'incapace.

1-ter. Trovano applicazione, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 587 e seguenti del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

6.3

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Fiduciario*) - 1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento è possibile la nomina di un fiduciario, maggiorenne, capace di intendere e di volere, che accetta l'incarico apponendo la propria firma.

2. Il fiduciario è l'unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico e si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del

paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nella dichiarazione anticipata, per farle conoscere e farne realizzare le volontà. In mancanza di un fiduciario, le relative funzioni sono svolte dal tutore, dal curatore o dall'amministratore di sostegno cui il decreto di nomina attribuisca l'assistenza in ordine alle situazioni di carattere sanitario; a tali soggetti si applicano, ove compatibili, le norme della presente legge relative al fiduciario. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 406, ultimo comma, del codice civile, in mancanza di un tutore, di un curatore o di un amministratore di sostegno competente, il medico curante è tenuto a fornire notizia al pubblico ministero.

3. Il fiduciario, in stretta collaborazione con il medico curante non può in alcun modo modificare la dichiarazione anticipata di trattamento e si impegna a garantire che si tenga conto delle indicazioni sottoscritte dalla persona nella dichiarazione anticipata di trattamento.

4. Il fiduciario si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni sia di accanimento terapeutico, sia di abbandono terapeutico.

5. Il fiduciario si impegna a verificare attentamente che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579, 580 del codice penale.

6. Il fiduciario può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo direttamente al dichiarante o, ove quest'ultimo sia incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento sanitario. Il ruolo del fiduciario viene meno per morte o sopravvenuta incapacità».

6.200

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Le parole da: «Sostituire l'articolo» a: «stesso interessato» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - 1. La dichiarazione anticipata di cui all'articolo 3 può contenere l'indicazione di una persona di fiducia alla quale sono attribuite la titolarità, in caso di incapacità dell'interessato, dei diritti e delle facoltà che a questi competono ai sensi della presente legge nonché la tutela del rispetto da parte dei sanitari delle direttive espresse dallo stesso interessato.

2. Il fiduciario può altresì essere nominato in altra separata dichiarazione nelle medesime forme di cui al presente articolo, e anche in assenza di dichiarazione anticipata di volontà.

3. Il fiduciario agisce in conformità alle volontà del paziente.

4. Il fiduciario può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo direttamente al dichiarante o, ove quest'ultimo fosse incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento sanitario».

6.5

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. - 1. La dichiarazione anticipata di cui all'articolo 3 può contenere l'indicazione di una persona di fiducia alla quale sono attribuite la titolarità, in caso di incapacità dell'interessato, dei diritti e delle facoltà che a questi competono ai sensi della presente legge nonché la tutela del rispetto da parte dei sanitari delle direttive espresse dallo stesso interessato.

2. Il fiduciario può altresì essere nominato in altra separata dichiarazione, e anche in assenza di dichiarazione anticipata di volontà.

3. Il fiduciario agisce in conformità alle volontà del paziente».

6.6

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La dichiarazione anticipata di cui all'articolo 3 può contenere l'indicazione di una persona di fiducia alla quale sono attribuite la titolarità, in caso di incapacità dell'interessato, dei diritti e delle facoltà che a questi competono ai sensi della presente legge nonché la tutela del rispetto da parte dei sanitari delle direttive espresse dallo stesso interessato».

6.8

PASTORE

Approvato*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante può nominare un fiduciario maggiorenne, capace di intendere e di volere, il quale accetta la nomina sottoscrivendo la dichiarazione».

6.9

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Inammissibile

Al comma 1 sostituire le parole: «è possibile la nomina di» con le seguenti: «si può nominare».

6.10

MARINO Ignazio, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «è possibile» con la seguente: «obbligatoria».

6.11BOSONE, BIANCHI, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO
Leopoldo, GUSTAVINO, MARINO Ignazio, PORETTI, ADAMO**Precluso**

Al comma 1, sostituire la parola: «possibile» con la seguente: «obbligatoria».

6.12

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1 sopprimere le parole: «capace di intendere e di volere.».

6.13

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «accetta l'incarico apponendo la propria firma» con le seguenti: «opera sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nelle dichiarazioni anticipate, per farle conoscere e contribuire a realizzarne le volontà».

6.14

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1 sopprimere la parola: «l'incarico».

6.15

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «l'incarico apponendo la propria firma» con le seguenti: «sottoscrivendo l'incarico».

6.16

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Inammissibile

Al comma 1 sostituire le parole: «apponendo la propria firma» con la seguente: «firmando».

6.17

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «affinché venga rispettata la volontà del soggetto in merito ai trattamenti sanitari a cui essere sottoposto».

6.18

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in calce alla dichiarazione anticipata di trattamento».

6.19

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando la dichiarazione abbia una validità superiore ai tre anni la nomina di un fiduciario è obbligatoria;».

6.20

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando il dichiarante revoca il fiduciario, o lo sostituisce, non ha alcun obbligo di motivare la sua decisione, che diventa valida con una semplice dichiarazione fatta davanti a testimoni».

6.21

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui il dichiarante sia minorenne ma di età superiore ai sedici anni, la nomina di un fiduciario è obbligatoria».

6.22

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il dichiarante che abbia nominato un fiduciario può revocarlo in qualsiasi momento».

6.23

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se il fiduciario nominato è temporaneamente impossibilitato a esercitare il suo ruolo, la struttura responsabile avvisa il medico curante o il sindaco».

6.24

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il fiduciario non può pretendere né danaro né altre forme di contributo per lo svolgimento del proprio ruolo».

6.25

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il fiduciario che chiedi un corrispettivo in danaro o in altra forma per accettare la propria nomina non può fare il fiduciario».

6.26

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nulla è dovuto al fiduciario per lo svolgimento delle proprie mansioni».

6.27

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il sindaco del comune di residenza del dichiarante assume le veci del fiduciario quando questi per un qualsiasi motivo non sia reperibile».

6.28

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Sopprimere il comma 2.

6.29

BASSOLI, BOSONE, BIANCHI, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, MARINO Ignazio, PORETTI, ADAMO

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, il fiduciario nell'esecuzione delle disposizioni attua la volontà del disponente quale risultante dalla lettera della dichiarazione anticipata di trattamento e dall'attività rivolta ad indagare e ricostruire il significato da attri-

buire alle dichiarazioni; in mancanza di istruzioni opera nel migliore interesse dell'incapace».

6.30

MARINO Ignazio

Id. em. 6.29

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, il fiduciario nell'esecuzione delle disposizioni attua la volontà del disponente quale risultante dalla lettera della dichiarazione anticipata di trattamento e dall'attività rivolta ad indagare e ricostruire il significato da attribuire alle dichiarazioni; in mancanza di istruzioni opera nel migliore interesse dell'incapace».

6.31

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Assorbito dall'approvazione dell'em. 6.8

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il fiduciario appone la propria firma autografa al testo contenente le dichiarazioni anticipate».

6.32

PASTORE

Approvato

Ai commi 2, 3, 4 e 5, dopo la parola: «fiduciario», ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: «se nominato».

6.33

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2 sostituire le parole: «l'unico» con la seguente: «il».

6.35

COSENTINO, MARINO Ignazio, BASSOLI, BOSONE, BIANCHI, CHIAROMONTE, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «è l'unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico» aggiungere le seguenti: «con riferimento ai contenuti della dichiarazione anticipata di trattamento».

6.36

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2 sopprimere le parole: «e si impegna ad agire».

6.37

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «si impegna».

6.38

PASTORE

Respinto (*)

Ai commi 2, 3, 4 e 5, sostituire le parole: «si impegna», ovunque ricorrono, con le seguenti: «è obbligato».

(*) Ritirato dal proponente è fatto proprio dai senatori Poretti e Perduca.

6.39

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «si impegna» con le seguenti: «è impegnato».

6.40

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2 sopprimere le parole: «ad agire».

6.41

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «ad agire nell'esclusivo e migliore interesse» con le seguenti: «a dare attuazione alle dichiarazioni anticipate di trattamento».

6.42

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «nell'esclusivo e migliore interesse» con le seguenti: «nell'interesse».

6.43

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «sempre e solo».

6.44

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «intenzioni» con la seguente: «volontà».

6.45

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sopprimere la parola: «legittimamente».

6.46

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, la parola: «esplicitate» è sostituita da: «sottoscritte».

6.47

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, le parole: «dal soggetto» sono soppresse.

6.48

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO

Approvato

Al comma 2, sopprimere le parole: «per farle conoscere e farne realizzare le volontà».

6.49

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Inammissibile

Al comma 2, le parole: «per farle conoscere e farne realizzare le volontà» sono sostituite dalle seguenti: «perché siano conosciute e siano realizzate le volontà».

6.50

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso dall'approvazione dell'em. 6.48

Al comma 2, sostituire le parole: «per farle conoscere e farne realizzare le volontà» con le seguenti: «perché siano attuate».

6.51

RIZZI, MONTANI

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «farne realizzare le volontà» con le seguenti: «promuoverne la realizzazione».

6.52

FOSSON, CINTOLA

Precluso dall'approvazione dell'em. 6.48

Al comma 2, sostituire le parole: «farne realizzare le volontà» con le seguenti: «tenere in adeguata considerazione».

6.53

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso dall'approvazione dell'em. 6.48

Al comma 2, sostituire le parole: «farne realizzare» con le seguenti: «realizzarne».

6.54

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando il dichiarante o i suoi congiunti di primo grado ritengano che sia venuto meno il vincolo di lealtà del fiduciario, possono chiedere un decreto di revoca all'autorità giudiziaria».

6.300

RIZZI, MONTANI

Approvato

Sopprimere il comma 3.

6.56

MARINO Ignazio, CHIAROMONTE

Precluso*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il medico non può disattendere la dichiarazione anticipata di trattamento, a meno che non vi sia concorde parere del fiduciario. In caso di contrasto tra il medico e il fiduciario, la decisione è assunta dal comitato etico».

6.57

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il fiduciario agisce in conformità alle volontà del paziente».

6.58

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il fiduciario si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente».

6.59

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso*Al comma 3 sopprimere le parole: «in alcun modo».***6.60**

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso*Al comma 3, sopprimere la parola: «stretta».*

6.61

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «si impegna a garantire» con le seguenti: «garantisce sotto la propria responsabilità».

6.62

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «a garantire che» con la seguente: «perché».

6.63

PORETTI, MARINO Ignazio, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, CASSON, ADAMO

Precluso

Al comma 3 sostituire le parole: «che si tenga conto» con le seguenti: «l'applicazione, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione,».

6.64

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3 sostituire le parole: «si tenga conto delle indicazioni» con le seguenti: «siano rispettate le volontà».

6.65

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3 sostituire le parole: «si tenga conto delle» con le seguenti: «vengano assolutamente rispettate le».

6.66

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3 le parole: «tenga conto delle» sono sostituite da: «considerino le».

6.67

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3 le parole: «dalla persona nella dichiarazione anticipata di trattamento» sono sostituite da: «nella medesima dichiarazione».

6.68

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: «A fronte di un disconoscimento delle volontà del dichiarante il fiduciario avverte il sindaco del comune di residenza del dichiarante, che deve intervenire a tutela delle volontà del dichiarante».

6.69

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Se il fiduciario ritiene che le volontà del dichiarante non siano rispettate si rivolge senza indugio all'autorità giudiziaria».

6.70

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando il fiduciario sia un medico, egli può assistere e partecipare all'attività diagnostica».

6.71

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il fiduciario deve sempre essere messo al corrente di tutte le iniziative di carattere terapeutico che la struttura sanitaria intenda mettere in atto. Se del caso può farsi assistere da un medico di propria fiducia».

6.72

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Prima di mettere in atto i trattamenti ritenuti necessari, la struttura sanitaria si accerta che il fiduciario ne abbia avuto informazione chiara e comprensibile».

6.73

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sopprimere il comma 4.

6.74

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il fiduciario, in collaborazione con il medico curante con il quale si realizza l'alleanza terapeutica, si impegna a garantire la puntualità delle cure, tranne nei casi in cui queste siano discordi con le volontà espresse nella dichiarazione anticipata di trattamento».

6.75

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il fiduciario, in stretta collaborazione con il medico curante con il quale realizza l'alleanza terapeutica, si impegna a garantire che si tenga

conto delle indicazioni sottoscritte dalla persona nella Dichiarazione Anticipata di Trattamento».

6.76

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 4, dopo la parola: «fiduciario» inserire le parole: «, che» e, in fine, aggiungere le seguenti: «può, se lo ritiene necessario, chiedere l'intervento di uno specialista in cure palliative che partecipi alla definizione dei trattamenti necessari al paziente».

6.77

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 4 sostituire le parole: «si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni sia di accanimento terapeutico, sia di abbandono terapeutico.» con le seguenti: «è vincolato dalle dichiarazioni anticipate di trattamento».

6.78

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le» con le seguenti: «, assistito da un palliativista di sua fiducia, quando lo ritenga necessario, richiede la somministrazione delle».

6.79

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «si impegna a vigilare» con le seguenti: «è autorizzato in ogni momento ad intervenire».

6.80

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 4 sostituire la parola: «vigilare» con la seguente: «verificare».

6.81

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Ritirato

Al comma 4 le parole: «perché al paziente vengano» sono sostituite da: «che al paziente siano».

6.82

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 4 sopprimere la parola: «migliori».

6.83

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 4 sostituire la parola: «migliori» con la seguente: «opportune».

6.84

MALAN

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «migliori terapie palliative disponibili» inserire le parole: «compatibili con le volontà espresse dal paziente».

6.85

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 4, dopo la parola: «disponibili» aggiungere le seguenti: «anche chiedendo che sia sentito uno specialista della terapia del dolore».

6.86

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 4 dopo la parola: «disponibili» aggiungere le seguenti: «quando le condizioni del paziente lo richiedano».

6.87

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 4 sostituire la parola: «evitando» con la seguente: «senza».

6.88

PARDI, ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole da: «sia di accanimento» fino alla fine del comma, con le seguenti: «di accanimento terapeutico».

6.89

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 4 sostituire le parole: «sia di accanimento terapeutico, sia di abbandono terapeutico» con le seguenti: «di accanimento o di abbandono terapeutico».

6.90

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 4 sostituire le parole: «sia di accanimento terapeutico, sia di abbandono terapeutico» con le seguenti: «sia di accanimento che di abbandono terapeutico».

6.91

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, CHIAROMONTE

Respinto

Sopprimere il comma 5.

6.92

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Id. em. 6.91

Sopprimere il comma 5.

6.93

MICHELONI, PORETTI

Id. em. 6.91

Sopprimere il comma 5.

6.94

BOSONE

Ritirato

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Al personale medico-sanitario è garantito il diritto all'obiezione di coscienza, motivando le sue decisioni in cartella. L'azienda sanitaria presso la quale il paziente è ricoverato garantisce comunque l'esecuzione delle sue volontà.

5-bis. In caso di contrasto con il personale medico, il fiduciario può appellarsi al comitato etico istituito ai sensi del decreto del Ministro della salute 12 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 22 agosto 2006».

6.95

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Il fiduciario si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni sia di accanimento terapeutico, sia di abbandono terapeutico».

6.96

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 5 sopprimere la parola: «attentamente».

6.97

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale» con le seguenti: «che il paziente non sia sottoposto a nessuna forma di eutanasia salvo che tale possibilità non derivi direttamente dal rispetto della volontà del paziente come espressa nella DAT».

6.98

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «Al comma 5» a: «dell'ordine» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «, in collaborazione con le Forze dell'ordine, l'Esercito e la magistratura».

6.99

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «, in collaborazione con le forze dell'ordine e la magistratura».

6.100

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto*Sopprimere il comma 6.*

6.101

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Il fiduciario può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo direttamente al dichiarante o, ove quest'ultimo fosse incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento sanitario, che provvederà ad inserire il relativo documento nella cartella clinica».

6.102

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Inammissibile*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Il fiduciario può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo direttamente al dichiarante o, ove quest'ultimo fosse incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento sanitario».

6.103

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Inammissibile

Al comma 6 le parole: «può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo» sono sostituite da: «che rinuncia per iscritto all'incarico, lo comunica».

6.104

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Inammissibile

Al comma 6, sostituire la parola: «comunicandolo» con le seguenti: «dandone comunicazione».

6.105

MALAN

Approvato

Al comma 6, sopprimere la parola: «direttamente».

6.106

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Id. em. 6.105

Al comma 6, sopprimere la parola: «direttamente».

6.107

MARINO Ignazio, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO

Le parole da: «Al comma 6» a: «il consenso» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In questo ultimo caso i soggetti legittimati ad esprimere il consenso, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, sulla base delle dichiarazioni anticipate di trattamento rese dal dichiarante, sono nell'ordine il coniuge non separato legalmente o di fatto, il convivente, i figli maggiorenni, i genitori, i parenti entro il quarto grado».

6.108

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In questo ultimo caso i soggetti legittimati ad esprimere il consenso sulla base delle dichiarazioni anticipate di trattamento rese dal dichiarante, sono nell'ordine il coniuge non separato legalmente o di fatto, il convivente, i figli maggiorenni, i genitori, i parenti entro il quarto grado».

6.109

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «Al comma 6» a: «la rinuncia» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Se la rinuncia non dipende da contrasti con le decisioni del responsabile del trattamento

sanitario, può indicare il nome di un altro fiduciario, in accordo col dichiarante o con i familiari».

6.110

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Se la rinuncia è motivata da contrasti con il medico curante, deve informare l'ordine dei medici e il responsabile della struttura sanitaria».

6.111

BASSOLI, MARINO Ignazio, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Nel caso di assenza, decesso, rinuncia o incapacità del fiduciario, ovvero di impossibilità oggettiva di sentire quest'ultimo, i soggetti legittimati ad esprimere il consenso sono nell'ordine il coniuge non separato legalmente o di fatto, il convivente, i figli maggiorenni, i genitori, i parenti entro il quarto grado del paziente».

6.112

MICHELONI, PORETTI

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Nel caso in cui le volontà del paziente contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento contrastino o siano incompatibili, in sede di attuazione, con le convinzioni di carattere scientifico o deontologico del medico, la ASL di competenza deve provvedere senza indugio all'indicazione di un medico che non versi nella stessa situazione al fine di assicurare la piena e completa attuazione delle indicazioni contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento».

6.113

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In assenza o rinuncia del fiduciario le strutture pubbliche devono farsi carico del rispetto delle volontà espresse nella DAT».

6.114

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Qualora il fiduciario rinunciasse all'incarico, il giudice tutelare deve provvedere a dare esecuzione a quanto disposto dal paziente nelle proprie DAT».

6.115

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il fiduciario si impegna a verificare attentamente che al soggetto vengano garantiti i sostegni e conforti religiosi, spirituali, ma anche artistici, corrispondenti alle scelte, pratiche, preferenze, orientamenti e stili di vita del soggetto».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.1

MARINO Ignazio

Respinto

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Nel caso in cui la persona da sottoporre a trattamento sanitario sia incapace di intendere o di volere e manchi la dichiarazione anticipata di trattamento, si ha riguardo alla volontà manifestata dall'amministratore di sostegno o dal tutore, ove siano stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'ordine: dal coniuge non separato legalmente o di fatto, dal convivente, dai figli maggiorenni, dai genitori, dai parenti entro il quarto grado».

ARTICOLO 7 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato nel testo emendato

(Ruolo del medico)

1. Le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono attentamente prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno.

2. Il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza.

3. Il medico, nel caso di situazioni di urgenza, sentito ove possibile il fiduciario, assume le decisioni di carattere terapeutico, in scienza e coscienza, secondo la propria competenza scientifico-professionale annotandone le ragioni nella cartella clinica.

4. Nel caso in cui la dichiarazione anticipata di trattamento non sia più corrispondente agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, può disattenderla, motivando la decisione nella cartella clinica.

5. Nel caso di controversia tra il fiduciario ed il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici: medico legale, neurofisiologo o, qualora non sia presente nella regione, medico con professionalità equivalente, neuroradiologo o, qualora non sia presente nella regione, medico con professionalità equivalente, medico curante, anestesista-rianimatore e medico specialista della patologia. Tali medici sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria locale di competenza regionale. Il parere espresso dal collegio non è vincolante per il medico curante, il quale non è tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico.

EMENDAMENTI

7.1

PARDI, ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

7.2

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Id. em. 7.1

Sopprimere l'articolo.

7.3

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (*Responsabilità del medico*). - 1. Il medico che viola le norme di cui agli articoli 2 e 3 è soggetto a sanzioni disciplinari.

2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, il medico non è altrimenti responsabile se ha agito nell'interesse della vita e

della salute del paziente e nel rispetto dei criteri elaborati dalla scienza medica».

7.4

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (*Ruolo del medico*). - 1. Le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono attentamente prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, ne valuta l'attinenza alla specifica situazione clinica ed alle relative esigenze terapeutiche, considerando altresì se dette volontà siano state manifestate con piena consapevolezza delle conseguenze derivanti da una loro attuazione, ed annotando infine nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di osservare o di non osservare dette volontà.

2. Il medico non può prendere in considerazione indicazioni contrarie alla legge

3. Nel caso in cui la dichiarazione anticipata di trattamento non sia più corrispondente agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, può disattenderla, motivando la decisione nella cartella clinica.

4. Nel caso di contrasto tra il fiduciario ed il medico curante, la questione può essere sottoposta alla valutazione del comitato etico della struttura sanitaria, il quale, sentiti il fiduciario ed il medico curante, si esprime con motivato parere. Il parere espresso non è vincolante per il medico curante, il quale non sarà tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico. Nel caso in cui il medico non intenda adeguarsi al parere, egli stesso, o la struttura sanitaria che ha in cura il paziente, su richiesta del fiduciario, sono tenuti ad individuare altro medico disposto ad eseguire quanto stabilito nel parere».

7.5

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Sopprimere il comma 1.

7.6

MARINO Ignazio, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, PORETTI, CASSON, ADAMO

Respinto

Sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con il seguente:

«1. Le direttive contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento sono impegnative, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, per le scelte sanitarie del medico, il quale può disattenderele solo quando, sulla base del parere vincolante del comitato etico della struttura sanitaria, non sono più corrispondenti a quanto l'interessato aveva espressamente previsto al momento della redazione della dichiarazione anticipata di trattamento, sulla base degli sviluppi delle conoscenze scientifiche e terapeutiche, e indicando compiutamente le motivazioni della decisione nella cartella clinica».

7.7

MALAN

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il medico curante, nel caso in cui, sentito il fiduciario, ritenga di non seguire le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento, in quanto in contrasto con gli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche o per altre eccezionali circostanze, annota le motivazioni nella cartella clinica».

Al comma 2, sopprimere le parole: «orientate a cagionare la morte del paziente o comunque».

Conseguentemente:

– *sopprimere il comma 4;*

– *sostituire l'ultimo periodo del comma 5 con il seguente: «Il parere espresso dal collegio è vincolante, ma nessun medico può essere tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico».*

7.8

MARINO Ignazio, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, PORETTI, CASSON, ADAMO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le direttive contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento sono vincolanti, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, per le scelte sanitarie del medico».

7.9

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È fatto divieto al personale medico di ricorrere ad interventi medici di prolungamento della vita non rispettosi della dignità del paziente. L'obbligo deontologico di adottare tutte le pratiche necessarie alla tutela della salute fisica e psichica del paziente, nella continuità delle cure, non può giustificare trattamenti dai quali non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato o un miglioramento della sua qualità di vita».

7.10

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La volontà espressa dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento è presa in considerazione dal medico curante secondo i precetti deontologici; egli, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di distanziarsene».

7.11

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «Sostituire il comma» a: «di trattamento» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La volontà espressa dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento è vincolante per il medico curante che, sentito il fidu-

ciario, annoterà nella cartella clinica le modalità di esecuzione delle medesime».

7.12

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La volontà espressa dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento è vincolante per il medico curante che, sentito il fiduciario, non può disattenderle».

7.13

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono vincolante per il medico curante che non può disattenderle».

7.14

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La volontà espressa dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento è vincolante per il medico curante».

7.15

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario, ove si escluda che una delle parti sia il medico curante, la decisione è assunta, su istanza del pubblico ministero

o da chiunque vi abbia interesse, dal giudice tutelare o, in caso di urgenza, da quest'ultimo sentito il medico curante e i soggetti in questione».

7.400

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «trattamento sono», sopprimere la seguente: «attentamente».

7.16

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «attentamente prese in considerazione dal» con le seguenti: «vincolanti per il».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere le parole da: « che, sentito il fiduciario, », fino alla fine del comma.

7.17

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Sost. id. em. 7.16

Al comma 1, sostituire le parole: «attentamente prese in considerazione dal» con le seguenti: «vincolanti per il» e sopprimere le parole: «che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno».

7.18

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «attentamente prese in considerazione dal» con le seguenti: «vincolanti per il».

7.19

ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole da: «che, sentito il fiduciario» fino alla fine del comma.

7.20

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Sost. id. em. 7.19

Al comma 1, sopprimere le parole: «che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno».

7.21

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «, sentito il fiduciario» fino alla fine del comma con le seguenti: «non può in ogni caso disattenderle».

7.22

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «, sentito il fiduciario» fino alla fine del comma con le seguenti: «se in disaccordo, ne comunica le ragioni alla direzione sanitaria che individua immediatamente un altro medico».

7.23

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «, sentito il fiduciario» fino alla fine del comma con le seguenti: «ne valuta le ragioni».

7.24

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «Al comma 1,» a: «con cui» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire le parole: «le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno» con le seguenti: «le modalità con cui renderle esecutive».

7.25

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno» con le seguenti: «le modalità con cui eseguirle».

7.26

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «seguirle o meno» con le seguenti: «eventualmente di non seguirle».

7.27

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «o meno».

7.28

CECCANTI, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Nel caso in cui il medico curante ritenga di non seguire le volontà del soggetto, esse, nei limiti del rispetto delle leggi vigenti e delle decisioni del medico curante, sono comunque vincolanti per la struttura sanitaria, la cui direzione individua le modalità affinché esse siano seguite, ivi compresa l'individuazione del personale medico disponibile a tale scopo».

7.29

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel caso in cui il medico curante rifiuti di aderire alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata, considerandole non adeguate da un punto di vista clinico, avverte la direzione sanitaria che provvede a una verifica di carattere scientifico-clinico».

7.30

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Se il medico curante rifiuta di seguirle per ragioni di coscienza, comunica la propria decisione alla direzione sanitaria, che provvede immediatamente a individuare un medico per sostituirlo».

7.31

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «*Al comma 1,*» **a:** «un medico» **respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «In quest'ultimo caso si impegna a reperire un medico che le renda esecutive».

7.32

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «In quest'ultimo caso si impegna a reperire un medico che le esegua».

7.33

PARDI, ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI

Respinto

Sopprimere il comma 2.

7.34

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Id. em. 7.33*Sopprimere il comma 2.*

7.35

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Al comma 2, premettere le seguenti parole: «Fermo il rispetto delle volontà del paziente, così come dallo stesso espresse anche in sede di DAT,».*

7.36

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. La sospensione dei trattamenti di cui al comma 1, quando non risultano più proporzionati all'effetto terapeutico desiderato, non dà luogo a responsabilità civile, penale, amministrativa o professionale del medico o del sanitario, purché questi dimostri di aver prestato la propria opera ai fini dell'assistenza morale e della somministrazione di una terapia atta ad eliminare o alleviare le sofferenze, nonché per quanto possibile, a garantire una soddisfacente qualità della vita».

7.37

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il medico è vincolato al rispetto delle indicazioni contenute nel testamento biologico, anche qualora esse contrastino con le sue convinzioni etiche. Le indicazioni sono attuate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio di autodeterminazione del malato e della tutela della salute, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza».

7.38

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il medico agisce, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza, e comunque garantendo in via prioritaria ed incontrovertibile l'applicazione delle volontà che il paziente ha formalizzato in termini di trattamenti sanitari, anche qualora questi portassero alla morte del paziente stesso».

7.39

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il medico ha l'obbligo di indicare al paziente che sia cosciente quali siano le possibili conseguenze, in base alle conoscenze mediche attuali, dell'aggravarsi della sua malattia, e ha il diritto di comunicare al paziente che ha diritto a scegliere se essere o non essere rianimato, intubato, alimentato forzatamente e qualsiasi altra pratica invasiva che il paziente ritenga, coscientemente, di rifiutare o di accettare. il paziente può delegare una persona di fiducia a decidere nel momento dell'aggravarsi della malattia o delle condizioni mediche».

7.40

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il medico può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente solo su richiesta esplicita del paziente o del suo fiduciario in base alle volontà espresse dal paziente nelle DAT. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza».

7.41

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il medico non può sottoporre il paziente a trattamenti espressamente vietati nella Dichiarazione Anticipata di Trattamento. A meno che sia a ciò autorizzato dal giudice tutelare, ed esclusivamente nel caso in cui i trattamenti espressamente vietati nella Dichiarazione Anticipata di Trattamento possano verosimilmente portare ad una rapida risoluzione della situazione di stato vegetativo del paziente, e non servano esclusivamente a prolungarne lo stato di vita vegetativa».

7.42

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il medico non può prendere in considerazione indicazioni in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza».

7.43

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate al non rispetto della volontà del paziente».

7.44

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il rifiuto della prestazione del consenso da parte del fiduciario non comporta l'onere della giustificazione, a meno che non contrasti con quanto disposto nelle dichiarazioni Anticipate di trattamento del paziente».

7.45

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, al primo periodo, dopo la parola: «medico» sopprimere la parola: «non», e dopo la parola: «paziente» sostituire le parole da: «o comunque» fino alla fine del periodo con le seguenti: «qualora esse siano chiaramente espresse dal paziente».

7.46

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sopprimere la parola: «non».

7.47

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «non può prendere in considerazione» con le seguenti: «deve ottemperare alle».

7.48

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «indicazioni» con la seguente: «volontà».

7.49

CECCANTI, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo: «la morte del paziente» aggiungere: «, fermo restando il diritto del paziente alla rinuncia alle cure nel rispetto dell'articolo 32 comma 2 della Costituzione e il rispetto del principio del consenso informato,».

7.50

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «Al comma 2,» a: «giuridiche» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, sopprimere le parole: «o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica».

7.51

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 2, sopprimere le parole: «o comunque in contrasto con le norme giuridiche».

7.52

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «norme giuridiche» inserire le seguenti: «o con la DAT».

7.53

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «o la deontologia medica».

7.54

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

7.55

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «Al comma 2,» a: «volontà sono» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le volontà sono vincolanti per il medico nel rispetto della Convenzione di Oviedo».

7.56

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le volontà sono vincolanti per il medico nel rispetto degli articoli 2, 13, 32 della Costituzione».

7.57

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le volontà sono eseguite dal medico nel pieno rispetto degli articoli 2, 13, 32 della Costituzione».

7.58

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, secondo periodo premettere le seguenti parole: «In ogni caso».

7.59

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «valutate» con la seguente: «rispettate».

7.60

ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Al comma 2, secondo periodo sostituire la parola: «valutate» con le seguenti: «prese in considerazione».

7.61

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «in scienza e coscienza».

7.62

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «dell'inviolabilità della vita umana e».

7.63

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «dell'inviolabilità della vita umana e» con le seguenti: «dell'autodeterminazione della persona».

7.64

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «dell'inviolabilità della vita umana» con le seguenti: «dell'articolo 32 della Costituzione».

7.65

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «dell'inviolabilità della vita umana e» con le seguenti: «del consenso informato».

7.66

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza».

7.67

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza», con le seguenti: «coscienza e tenendo conto dell'articolo 32 della Costituzione».

7.68

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «di precauzione, proporzionalità e prudenza» con le seguenti: «del codice deontologico».

7.69

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, autodeterminazione della persona e rispetto della dignità umana».

7.70

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e rispetto della conservazione della dignità dell'essere umano».

7.200

RIZZI, MONTANI

Approvato

Sopprimere il comma 3.

7.71

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Id. em. 7.200

Sopprimere il comma 3.

7.72

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La DAT produce i suoi effetti vincolanti dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale o comunicativa e anche nelle situazioni d'urgenza il medico è tenuto a rispettarle».

7.73

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il medico, nel caso di situazioni d'urgenza, sentito ove possibile il fiduciario, assume le decisioni di carattere terapeutico, in scienza e coscienza, secondo la propria competenza scientifico-professionale. In nessun caso circostanze improvvise o urgenti possono autorizzare il medico a disapplicare le indicazioni contenute nel testamento biologico».

7.74

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il medico anche nelle situazioni d'urgenza assume le decisioni di carattere terapeutico nel rispetto della DAT anche se queste potessero comportare il decesso del paziente».

7.75

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il medico, nelle situazioni d'urgenza, sentito ove possibile il fiduciario, assume le decisioni di carattere terapeutico nel rispetto della DAT».

7.76

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Nei casi di cui il medico ravvisi inadempienze da parte del fiduciario, è tenuto a darne immediata segnalazione al pubblico ministero».

7.77

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 3, dopo la parola: «urgenza», aggiungere le seguenti: «in qualunque caso non sia possibile acquisire la Dichiarazione anticipata di trattamento».

7.78

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Ritirato

Al comma 3, dopo la parola: «urgenza», aggiungere le seguenti: «in qualunque caso non sia possibile acquisire la Dichiarazione anticipata di trattamento».

7.79

ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «situazioni d'urgenza», aggiungere le seguenti: «e qualora il paziente non abbia formulato dichiarazione anticipata di trattamento».

7.80

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO

Respinto

Al comma 3 sopprimere le parole: «, sentito ove possibile il fiduciario,».

7.81

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Le parole da: «Al comma 3» a: «ove possibile» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 3 sopprimere le parole: «ove possibile» e sostituire le parole: «la propria competenza scientifico-professionale» con le seguenti: «le volontà contenute nelle DAT».

7.82

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3 sopprimere le parole: «ove possibile».

7.83

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Le parole da: «Al comma 3» a: «scientifico-professionale» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 3 sopprimere le parole: «in scienza e coscienza, secondo la propria competenza scientifico-professionale annotandone le ragioni nella cartella clinica».

7.84

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 3 sopprimere le parole: «, in scienza e coscienza, secondo la propria competenza scientifico-professionale».

7.85

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «in scienza e coscienza, secondo la propria competenza scientifico-professionale annotandone le ragioni nella cartella clinica» *con le seguenti:* «secondo le indicazioni contenute nelle DAT».

7.86

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «annotandone le ragioni nella cartella clinica» *con le seguenti:* «Il medico, una volta acquisita la DAT del paziente, sarà comunque tenuto alla sua integrale osservazione».

7.87

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «annotandone e ragioni nella cartella clinica» *con le seguenti:* «in conformità con le dichiarazioni anticipate di trattamento».

7.88

ASTORE, BELISARIO, PARDI, CAFORIO, MASCITELLI

Approvato*Sopprimere il comma 4.*

7.89

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Id. em. 7.88*Sopprimere il comma 4.*

7.90

FOSSON, CINTOLA, D'ALIA

Id. em. 7.88*Sopprimere il comma 4.*

7.91

MARINO Ignazio, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, PORETTI, CASSON, ADAMO

Precluso*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Le direttive contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento sono impegnative per le scelte sanitarie del medico, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, il quale può disattendere solo quando, sentito il fiduciario, sulla base del parere vincolante del comitato etico della struttura sanitaria, non sono più corrispondenti a quanto l'interessato aveva espressamente previsto al momento della redazione della dichiarazione anticipata di trattamento, sulla base degli sviluppi delle conoscenze scientifiche e terapeutiche, e indicando compiutamente le motivazioni della decisione nella cartella clinica».

7.92

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. La proporzionalità del trattamento agli effetti terapeutici desiderati è oggetto di periodico controllo da parte del personale medico curante,

che è tenuto a riprendere il trattamento laddove emergano segni di migliore rispondenza del paziente alle cure».

7.93

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso**Sostituire il comma 4 con il seguente:**

«4. Nel caso in cui le DAT non siano più corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze tecnico scientifiche e terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, non può comunque disattenderle. La questione può essere sottoposta al giudice del luogo dove dimora l'incapace».

7.94

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Nel caso in cui le DAT non siano più corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, può inoltrare richiesta di disattenderle al Consiglio superiore della Sanità, motivando la decisione. In caso di parere negativo egli dovrà comunque sottostare alle volontà espresse nelle DAT».

7.95

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4, Nel caso in cui le dichiarazioni anticipate di trattamento non siano più corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, può attivare la procedura di cui all'articolo 8».

7.96

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4, Nel caso in cui le DAT non siano più corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, si conforma alle direttive di quest'ultimo».

7.97

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Precluso*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Nel caso in cui le dichiarazioni anticipate di trattamento non siano più corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, il medico informa il fiduciario al fine di adottare le decisioni conseguenti».

7.98

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 4, prima delle parole: «Nel caso» premettere la parola: «Anche» e prima delle parole: «può disattenderla» aggiungere la parola: «non».

7.99

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «sentito il fiduciario, può disattenderla, motivando la decisione nella cartella clinica» con le seguenti: «ipotizzando una possibilità di beneficio delle nuove cure, con il consenso del fiduciario, può disattenderle temporaneamente, motivando la decisione nella cartella clinica. Se anche con gli sviluppi tecnico-scientifici la condizione del paziente non dovesse cambiare sostanzialmente e, in scienza e coscienza non si possa più attendere alcun beneficio per il miglioramento del paziente stesso, si farà riferimento in modo vincolante alle volontà del paziente espresse nelle DAT».

7.101

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «sentito il fiduciario, può disattendere la, motivando la decisione nella cartella clinica» con le seguenti: «deve attenersi strettamente alla volontà di chi ha redatto le DAT».

7.100

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «sentito il fiduciario, può disattendere la, motivando la decisione nella cartella clinica» con le seguenti: «previa autorizzazione del giudice tutelare, ed esclusivamente ove ritenga che l'applicazione di determinati trattamenti possa portare ad una rapida e positiva risoluzione dello stato di vita vegetativa del paziente, può disattendere la, motivando la decisione nella cartella clinica».

7.102

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole da: «sentito il fiduciario», fino alla fine del comma, con le seguenti: «può proporre al fiduciario di disattendere la e in caso di controversia si applicano le disposizioni di cui al comma 5».

7.103

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «sentito il fiduciario» con le seguenti: «previo parere vincolante del fiduciario».

7.104

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Improponibile

Al comma 4, dopo le parole: «sentito il fiduciario» aggiungere le seguenti: «e il Santo Pontefice».

7.105

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «sentito il fiduciario» aggiungere le seguenti: «e il Ministro della salute».

7.106

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «sentito il fiduciario» aggiungere le seguenti: «e il comitato medico di cui al comma 5».

7.107

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma comma 4, sostituire le parole: «, può disattenderla, motivando la decisione nella cartella clinica» sono sostituite con le seguenti: «ne segue pedissequamente le volontà».

7.108

MICHELONI, PORETTI

Respinto

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. L'autorizzazione giudiziaria è altresì richiesta nel caso di soggetti che siano entrati in stato vegetativo prima dell'entrata in vigore della presente legge, e che quindi siano stati impossibilitati a redigere una dichiarazione anticipata di trattamento, In questo caso il giudice tutelare provvede a ricostruire la volontà del paziente attraverso l'acquisizione di indicazioni e informazioni espresse da quest'ultimo in stato di piena capacità di intendere e di volere e contenuti in documenti sia cartacei che elettronici, nonché attraverso le relative testimonianze rese dal coniuge, dai figli e dai genitori del paziente».

7.109

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sopprimere il comma 5.

7.110

MARINO Ignazio, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO

Respinto

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. In caso di contrasto tra i soggetti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario - ovvero il fiduciario o, in mancanza di quest'ultimo, l'amministratore di sostegno o il tutore, ove siano stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'ordine: il coniuge non separato legalmente o di fatto, il convivente, i figli maggiorenni, i genitori, i parenti entro il quarto grado - ed il medico curante, la decisione è assunta dal comitato etico della struttura sanitaria, sentiti i pareri contrastanti. In caso di impossibilità del comitato etico a pervenire ad una decisione, questa è assunta, su istanza del pubblico ministero, dal giudice competente.

5-bis. L'autorizzazione giudiziaria è necessaria in caso di inadempimento o di rifiuto ingiustificato di prestazione del consenso o del dissenso ad un trattamento sanitario da parte di soggetti legittimati ad esprimerlo nei confronti di soggetti incapaci di intendere o di volere.

5-ter. Nei casi di cui al comma *5-bis*, la direzione della struttura sanitaria è tenuta a fare immediata segnalazione al Pubblico Ministero».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 8.

7.111

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Nel caso di controversia tra fiduciario ed il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici: medico legale, neurofisiologo, medico curante e medico specialista della patologia, designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero. Tale decisione è vincolante per il medico curante. Nel caso in cui il medico curante intenda esercitare obiezione di coscienza, la decisione del collegio di cui al periodo precedente è eseguita da un altro medico.

5-bis. In caso di impossibilità del collegio dei medici di pervenire ad una decisione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.».

7.114

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «Sostituire» a: «ricusare il medico» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel caso di controversia tra fiduciario ed il medico curante, il fiduciario può ricusare il medico scegliendone uno di sua fiducia».

7.112

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel caso di controversia tra fiduciario ed il medico curante, il fiduciario può ricusare il medico e rivolgersi ad un altro medico presso la medesima o diversa struttura. Il fiduciario può inoltre richiedere il parere di un collegio di medici: medico legale, neurofisiologo, neuroradiologo, medico curante e medico specialista della patologia, designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero. Tale parere non è vincolante per il medico curante, il quale non sarà comunque tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico».

7.113

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel caso di controversia tra fiduciario ed il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici: medico legale, neurofisiologo, neuroradiologo, medico curante e medico specialista della patologia, designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero. Tale parere non è vincolante per il medico curante, il quale non sarà tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico».

7.115

MARINO Ignazio, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. In caso di contrasto tra i soggetti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario ed il medico curante, la decisione è assunta dal comitato etico della struttura sanitaria, sentiti i pareri contrastanti. In caso di impossibilità del comitato etico a pervenire ad una decisione, questa è assunta, su istanza del pubblico ministero, dal giudice competente».

7.116

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I sanitari, il fiduciario, i testimoni, il tutore, ovvero chiunque vi abbia interesse, possono ricorrere senza formalità al giudice del luogo dove dimora l'incapace, qualora ritengano che non siano rispettate le volontà espresse nelle dichiarazioni anticipate. Il giudice decide in conformità a tali volontà».

7.117

BOSONE

Precluso

Al comma 5, le parole da: «di un collegio di medici» fino a: «Asl di competenza regionale» sono sostituite dalle seguenti: «del Comitato etico della struttura sanitaria competente».

7.118

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 5, sopprimere le parole: «medico legale, neurofisiologo, o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente, neuroradiologo o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente, medico curante, anestesista-rianimatore e medico specialista della patologia. Tali medici sono» e le parole: «o della Asl di competenza regionale».

7.119

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 5, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «o, qualora non sia presente nella regione, medico con professionalità equivalente».

7.120

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della Asl di competenza regionale» con le seguenti: «dal ministro della salute».

7.121

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Improponibile

Al comma 5, le parole: «dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della Asl di competenza regionale» sono sostituire con le seguenti: «dal sottosegretario Eugenia Roccella».

7.122

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della Asl di competenza regionale» con le seguenti: «da un Sottosegretario del Ministero della salute».

7.123

SACCOMANNO

Approvato

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere la parola: «regionale».

7.124

ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

7.125

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Le parole da: «Al comma 5,» a: «medico curante» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il parere espresso dal collegio è vincolante per il medico curante, il quale sarà tenuto ad agire secondo le indicazioni ricevute».

7.126

MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il parere reso dal collegio di cui al primo periodo è vincolante per il medico curante».

7.127

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Tale parere è vincolante per il medico curante».

7.128

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «Il parere espresso dal collegio non è vincolante per il medico curante, il quale non sarà tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico» con le seguenti: «Il fiduciario, qualora ritenesse che le decisioni adottate non siano conformi alla volontà espressa dal paziente nella DAT, potrà rivolgersi all'autorità giudiziaria. Le decisioni conseguenti sa-

ranno vincolanti per il medico curante, il quale non potrà porre in essere prestazioni ritenute contrarie alle volontà espresse dal paziente».

7.129

DE LILLO

Ritirato

Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «... non è vincolante per il medico curante», inserire le seguenti: «e gli operatori sanitari,».

7.130

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 5 sostituire le parole: «il quale non è tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico.» Con le seguenti: «il quale sarà tenuto a reperire un medico che lo sostituisca».

7.132

ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando il rispetto delle volontà espresse dal paziente».

7.131

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «scientifico e deontologico» inserire le seguenti: «e dovrà rimettere l'incarico ad un medico non obiettore».

7.133

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In questo caso, il parere è comunque vincolante per la struttura sanitaria che provvede immediatamente a sostituire il medico curante».

7.134

CECCANTI, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 5, aggiungere il seguente periodo: «Il parere è vincolante per la struttura sanitaria; il collegio dei medici di cui al presente comma, in seguito all'eventuale diniego del medico curante, indica alla direzione sanitaria della struttura un medico disponibile ad ottemperare alle volontà espresse dal fiduciario».

7.135

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «scientifico e deontologico» *inserire il seguente periodo:* «La struttura sanitaria si farà carico di reperire un medico disponibile».

7.136

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «la direzione sanitaria della struttura di ricovero sarà immediatamente obbligata ad individuare, nell'ambito del proprio organigramma, un altro medico che, volontariamente e responsabilmente, si adoperi per far rispettare la DAT secondo le modalità espresse del dichiarante».

7.137

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il medico curante può ritirarsi in ogni momento dall'incarico, in tal caso verrà desi-

gnato, previa accettazione del fiduciario, un medico curante di pari competenze».

7.138

RIZZI, MONTANI, BOLDI

Ritirato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il medico, secondo i principi deontologici professionali, non può essere ritenuto in alcun modo responsabile di alcun reato per le scelte compiute riguardo l'applicazione o la disapplicazione di una dichiarazione anticipata di trattamento».

7.139

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Il ruolo del medico nel fine vita: quando può praticare l'eutanasia e i limiti)».

7.140

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Il ruolo del medico nel fine vita)».

7.141

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Rapporti tra paziente, medico e fiduciario)».

7.142

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Ruolo del medico con paziente e fiduciario nel fine vita)».

7.143

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Il compito del medico)».

7.144

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Il rapporto tra medico e paziente nel fine vita)».

7.145

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Il medico: prerogative e limiti)».

7.146

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Il medico: il ruolo e limiti)».

7.147

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Limiti alla possibilità di intervento del medico)».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 7

7.0.1

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Situazione d'urgenza)

1. La dichiarazione anticipata prevista dall'articolo 3 e la nomina del fiduciario effettuata ai sensi dell'articolo 6 producono i loro effetti vincolanti dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale o comunicativa del predisponente.

2. Non è richiesto il consenso al trattamento sanitario quando la vita della persona incapace è in pericolo e il suo consenso o dissenso non può essere in alcun modo ottenuto e la sua integrità fisica è minacciata, fatti in ogni caso salvi le volontà espresse nelle dichiarazioni di cui all'articolo 3, tempestivamente prospettate al medico curante, e il consenso o il dissenso al trattamento da parte dei soggetti legittimati eventualmente presenti».

7.0.2

BASSOLI, MARINO Ignazio, CHIAROMONTE, DI GIROLAMO Leopoldo,
COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE, BOSONE

Ritirato

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, al comma 1, lettera *d*), è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il comitato etico ha altresì il compito di dirimere eventuali contrasti tra i soggetti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario del paziente ed il medico curante e, sentiti i pareri contrastanti, ad assumere la decisione finale"».

ARTICOLO 8 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato nel testo emendato

(Autorizzazione giudiziaria)

1. In assenza del fiduciario, in caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario, la decisione è autorizzata dal giudice tutelare, su conforme parere del collegio medico, di cui all'articolo 7, o, in caso di urgenza, sentito il medico curante.

2. L'autorizzazione giudiziaria è necessaria anche in caso di inadempimento o di inerzia da parte dei soggetti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario.

3. Nei casi di cui ai commi precedenti, il medico è tenuto a dare immediata segnalazione al pubblico ministero.

EMENDAMENTI

8.1

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «Sostituire l'articolo» a: «dichiarazioni anticipate» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Risoluzione delle controversie*). - 1. I sanitari, il fiduciario, i testimoni, il tutore, ovvero chiunque vi abbia interesse, possono ricorrere senza formalità al giudice del luogo dove dimora l'incapace, qualora ritengano che non siano rispettate le volontà espresse nelle dichiarazioni anticipate di cui all'articolo 3. Il giudice decide in conformità a tali volontà.

2. In assenza di dichiarazioni anticipate di volontà, e in presenza del fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 6, qualora sorgano controversie in merito al consenso o al dissenso alle cure proposte dai medici, questi ultimi, ovvero chiunque ne abbia interesse, possono proporre ricorso, con la modalità prevista dal comma 1».

8.2

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Precluso*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 8. - (*Risoluzione delle controversie*). - 1. I sanitari, il fiduciario, i testimoni, il tutore, ovvero chiunque vi abbia interesse, possono ricorrere senza formalità al giudice del luogo dove dimora l'incapace, qualora ritengano che non siano rispettate le volontà espresse nelle dichiarazioni anticipate di cui all'articolo 3. Il giudice decide in conformità a tali volontà.

2. In assenza di dichiarazioni anticipate di volontà, e in presenza del fiduciario, qualora sorgano controversie in merito al consenso o al dissenso alle cure proposte dai medici, questi ultimi, ovvero chiunque ne abbia interesse, possono proporre ricorso, con la modalità prevista dal comma 1».

8.3

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Precluso*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 8. - (*Risoluzione delle controversie*). - 1. I sanitari, il fiduciario, i testimoni, il tutore, ovvero chiunque vi abbia interesse, possono ricorrere senza formalità al giudice del luogo dove dimora l'incapace, qualora ritengano che non siano rispettate le volontà espresse nelle dichiarazioni anticipate. Il giudice decide in conformità a tali volontà.

2. In assenza di dichiarazioni anticipate di volontà, e in presenza del fiduciario, qualora sorgano controversie in merito al consenso o al dissenso alle cure proposte dai medici, questi ultimi, ovvero chiunque ne abbia interesse, possono proporre ricorso, con la modalità prevista dal comma 1».

8.4

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 8. - (*Giudice tutelare*). - 1. Fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 6, comma 5, nel caso di contrasto circa l'applicazione della dichiarazione anticipata di trattamento o l'operato del fiduciario, il fiduciario, il medico curante, i responsabili dei servizi sanitari impegnati nella cura e assistenza della persona, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i

parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado o il pubblico ministero possono ricorrere al giudice tutelare, il quale provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo, sentiti il fiduciario, il medico curante ed il comitato etico della struttura sanitaria eventualmente coinvolto ai sensi dell'articolo 6, comma 5.

2. Nei casi di cui al comma precedente, il fiduciario ed il medico curante sono tenuti a dare immediata segnalazione al pubblico ministero».

8.5

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (Autorizzazione giudiziaria). - 1. In caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario e ove il medico non ritenga sussista l'urgenza di provvedere ad un trattamento sanitario utile alla vita e alla salute, la decisione è assunta, su istanza di uno di tali soggetti, del medico curante o del Pubblico Ministero, dal giudice tutelare, sentito comunque il medico curante».

8.6

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I sanitari, il fiduciario, i testimoni, il tutore, ovvero chiunque vi abbia interesse, possono ricorrere senza formalità al giudice del luogo dove dimora l'incapace, qualora ritengano che non siano rispettate le volontà espresse nelle dichiarazioni anticipate di cui all'articolo 3. Il giudice decide in conformità a tali volontà».

8.7

BIANCHI, BOSONE, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, MARINO Ignazio, PORETTI, ADAMO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In assenza del fiduciario, i soggetti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario sono l'amministratore di sostegno o il tutore, ove siano stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'ordine il coniuge non separato legalmente o di fatto, il convivente, i figli maggio-

renni, i genitori, i parenti entro il quarto grado. In caso di contrasto la decisione sul trattamento sanitario è adottata dal giudice tutelare, su conforme parere del collegio medico di cui all'articolo 7, o in caso di urgenza, sentito il medico curante».

8.8

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «In assenza del fiduciario.».

8.9

NANIA

Respinto

Ai commi 1 e 2, sostituire la parola: «consenso» con la seguente: «dissenso».

8.10

BIANCHI, BOSONE, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, MARINO Ignazio, PORETTI, ADAMO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «la decisione è autorizzata» con le seguenti: «la decisione sul trattamento sanitario è assunta».

8.11

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «, su conforme parere del collegio medico di cui all'articolo 7».

8.12

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Approvato

Al comma 1 sopprimere la parola: «conforme»

8.13

RIZZI, MONTANI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole: «, o in caso di urgenza, sentito il medico curante».

8.14

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sopprimere la parola: «, sentito il medico curante».

8.15

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1 dopo le parole: «medico curante» aggiungere le seguenti: «o i soggetti parimenti legittimati».

8.17

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sopprimere il comma 2.

8.18

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «trattamento sanitario.» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'autorizzazione giudiziaria è altresì necessaria in caso di inadempimento o di inerzia da parte del medico curante ad applicare le dichiarazioni».

8.19

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sopprimere il comma 3.

8.20

PORETTI

Respinto

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I soggetti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario possono altresì segnalare il medico all'autorità giudiziaria.».

**EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 8****8.0.1**

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, CHIAROMONTE

Respinto

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanitario arbitrario o non consentito)

1. Dopo l'articolo 610 del codice penale è inserito il seguente:

«610-bis. - (*Trattamento sanitario arbitrario o non consentito*). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esercente la professione sanitaria che sottopone una persona ad un trattamento sanitario, ancorchè assistito da indicazione terapeutica, senza il consenso del paziente o del titolare del diritto a rappresentarlo, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano ai trattamenti sanitari praticati in condizioni di urgenza, nelle quali il ritardo nel trattamento sanitario, necessario ai fini dell'acquisizione del consenso, pregiudicherebbe irrimediabilmente la salute del paziente.

La pena di cui al comma primo è aumentata da un terzo alla metà nei casi in cui il trattamento sanitario, ancorchè assistito da indicazione tera-

peutica, è praticato nonostante l'espresso e univoco dissenso prestato dall'avente diritto.

Fermo restando il diritto del paziente di rifiutare le informazioni relative alla propria condizione clinica, la pena di cui al comma primo è ridotta da un terzo alla metà nei casi in cui il trattamento sanitario ancorché assistito da indicazione terapeutica, è praticato nei confronti di un paziente il cui consenso sia stato reso in assenza di un'adeguata informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle possibili conseguenze della malattia e del trattamento proposto, nonché sugli eventuali trattamenti o terapie alternativi».

8.0.2

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Improcedibile

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Attività di pubblicizzazione e informazione)

1. Il Ministero della salute e il Ministero della pubblica istruzione, ciascuno per le proprie competenze, si attivano affinché le disposizioni della presente legge siano pubblicizzate in tutto il territorio nazionale, nelle forme ritenute più opportune dai medesimi Ministeri.

2. Nell'ambito dell'attività di pubblicizzazione prevista dal comma 1 è, in particolare, curata la diffusione dell'informazione presso gli istituti della scuola secondaria di secondo grado e presso le aziende sanitarie locali e ospedaliere, anche tramite la distribuzione di appositi opuscoli divulgativi.

3. L'informazione sulle disposizioni della presente legge è, altresì, assicurata prevedendo la diffusione di appositi spot nell'ambito della programmazione nazionale e regionale della RAI Radiotelevisione italiana spa. Gli *spot* devono essere trasmessi con frequenza giornaliera nelle ore di massimo ascolto e per la durata di un mese continuativo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

8.0.3

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

V. em. 9.100*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

«Art. 8-bis.

(Istituzione del registro nazionale telematico delle dichiarazioni anticipate)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo istituisce, con regolamento, il registro nazionale telematico delle dichiarazioni anticipate di cui all'articolo 3, di seguito denominato «registro», nel quale sono raccolte le dichiarazioni previste dagli articoli 3 e 4. Resta salva la validità giuridica delle dichiarazioni non inserite nel registro.

2. Il registro deve essere accessibile in tempo reale da parte di tutte le strutture sanitarie pubbliche e private operanti sul territorio nazionale.

3. I medici curanti di pazienti incapaci sono tenuti a verificare la presenza di eventuali dichiarazioni contenute nel registro.

4. I soggetti le cui dichiarazioni previste dagli articoli 3 e 4 sono inserite nel registro ricevono un'informativa periodica biennale sulle medesime dichiarazioni in corso di validità nonché sulle modalità per il loro eventuale rinnovo o cancellazione.».

**ARTICOLO 9 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE**

Art. 9.

Approvato*(Disposizioni finali)*

1. È istituito il Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nel predetto archivio è il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole tecniche e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del Registro di cui al comma 1. Il decreto stabilisce altresì i

termini e le forme entro i quali i soggetti che lo vorranno potranno compilare le dichiarazioni anticipate di trattamento presso il medico di medicina generale e registrarle in uffici dedicati presso le aziende sanitarie locali, le modalità di conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso le aziende sanitarie locali e le modalità di trasmissione telematica al Registro di cui al comma 1.

3. La dichiarazione anticipata di trattamento, le copie della stessa, le formalità, le certificazioni e qualsiasi altro documento sia cartaceo sia elettronico ad esse connesso e da esse dipendente non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dall'imposta di bollo e da qualunque altro tributo.

4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del medesimo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

9.1

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (*Commissione nazionale di controllo*). - 1. È istituita, presso il Ministero della salute, la Commissione nazionale di controllo sull'attuazione della presente legge, disciplinata con apposito regolamento del Ministro della salute, di seguito denominata "Commissione".

2. La Commissione presenta alle Camere, con cadenza biennale, una relazione concernente il grado di attuazione e di rispetto delle disposizioni della presente legge.

3. La Commissione invia altresì annualmente alle Camere i dati attestanti la corrispondenza fra le dichiarazioni previste dalla presente legge e i rispettivi trattamenti attuati dai sanitari».

9.2

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Le parole da: «Sostituire l'articolo» a: «dichiarazioni previste» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (*Istituzione del registro nazionale telematico delle dichiarazioni anticipate*). - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, il Governo istituisce, con regolamento, il registro nazionale telematico delle dichiarazioni anticipate di cui all'articolo 3, di seguito denominato "registro", nel quale sono raccolte le dichiarazioni previste dalla presente legge. Resta salva la validità giuridica delle dichiarazioni non inserite nel registro.

2. Il registro deve essere accessibile in tempo reale da parte di tutte le strutture sanitarie pubbliche e private operanti sul territorio nazionale.

3. I medici curanti di pazienti incapaci sono tenuti a verificare la presenza di eventuali dichiarazioni contenute nel registro.

4. I soggetti le cui dichiarazioni previste dalla presente legge sono inserite nel registro, ricevono un'informativa periodica biennale sulle medesime dichiarazioni in corso di validità nonché sulle modalità per il loro eventuale rinnovo o cancellazione».

9.100 (già 8.0.3)

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (*Istituzione del registro nazionale telematico delle dichiarazioni anticipate*). - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo istituisce, con regolamento, il registro nazionale telematico delle dichiarazioni anticipate di cui all'articolo 3, di seguito denominato «registro», nel quale sono raccolte le dichiarazioni previste dagli articoli 3 e 4. Resta salva la validità giuridica delle dichiarazioni non inserite nel registro.

2. Il registro deve essere accessibile in tempo reale da parte di tutte le strutture sanitarie pubbliche e private operanti sul territorio nazionale.

3. I medici curanti di pazienti incapaci sono tenuti a verificare la presenza di eventuali dichiarazioni contenute nel registro.

4. I soggetti le cui dichiarazioni previste dagli articoli 3 e 4 sono inserite nel registro ricevono un'informativa periodica biennale sulle medesime dichiarazioni in corso di validità nonché sulle modalità per il loro eventuale rinnovo o cancellazione».

9.3

MASSIDDA

Respinto

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. È istituito il Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico. Il titolare del trat-

tamento dei dati contenuti nel predetto archivio è il Consiglio Nazionale del Notariato.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, da adottare entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministro della Giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole tecniche e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro di cui al comma 1. Il decreto stabilisce altresì i termini e le forme entro i quali i soggetti che lo vorranno potranno compilare le DAT presso il medico di Medicina Generale o presso il notaio, depositandole sempre presso il notaio, e le modalità di trasmissione telematica al registro di cui al comma 1».

9.4

MARINO Ignazio, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, disciplina le forme e le modalità attraverso le quali le ASL, tramite i medici di medicina generale, informano i propri assistiti della possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento. Tutte le informazioni di carattere sia scientifico che metodologico sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

2. La dichiarazione anticipata di trattamento è rinnovabile, modificabile o revocabile in qualsiasi momento».

9.5

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo istituisce, con regolamento, il registro nazionale telematico delle dichiarazioni anticipate di cui nel quale sono raccolte le dichiarazioni, resta salva la validità giuridica delle dichiarazioni non inserite nel registro».

9.6

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Improcedibile*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. È istituita, presso il Ministero della salute, la Commissione nazionale di controllo sull'attuazione della presente legge, disciplinata con apposito regolamento del Ministro della salute, di seguito denominata "Commissione"».

9.7

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Il contenuto della Dichiarazione Anticipata di Trattamento non configura, ai fini della presente legge, dato sensibile ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196».

9.8

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. È istituito il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico presso il Consiglio nazionale del notariato e presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati».

9.9

MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, DI GIROLAMO Leopoldo, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GUSTAVINO, MARINO Ignazio, PORETTI, ADAMO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nell'ambito di un» aggiungere le seguenti: «apposito».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Al trattamento dei dati personali contenuti nella dichiarazione anticipata di trattamento si applicano le disposizioni di cui all'ar-

ticolo 17 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

9.10

MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, DI GIROLAMO Leopoldo, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GUSTAVINO, MARINO Ignazio, PORETTI, ADAMO

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Al trattamento dei dati personali contenuti nella dichiarazione anticipata di trattamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

9.12

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, DI GIROLAMO Leopoldo, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GUSTAVINO, MARINO Ignazio, PORETTI, ADAMO

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Il titolare» aggiungere la seguente: «unico».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il secondo periodo, aggiungere in fine il seguente: «Al trattamento dei dati personali contenuti nella dichiarazione anticipata di trattamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

9.200

RIZZI, MAURO

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G9.200

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'indicazione di avvenuta Dichiarazione Anticipata di Trattamento può essere inserita nella carta d'identità elettronica come previsto dalla lettera b) del comma 4 dell'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)».

9.11

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, DI GIROLAMO Leopoldo, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GUSTAVINO, MARINO Ignazio, PORETTI, ADAMO

Le parole da: «Al comma 1,» a: «anticipate di trattamento» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al trattamento dei dati personali contenuti nelle dichiarazioni anticipate di trattamento registrate nell'archivio di cui al primo periodo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 dell'articolo 17 del suddetto decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono prescritti dal Garante in applicazione dei principi sanciti dal medesimo codice, nell'ambito di una verifica preliminare all'inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: «, sentito il Garante» sino a: «stabilisce altresì i termini» con le seguenti: «stabilisce i termini».

9.13

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, DI GIROLAMO Leopoldo, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GUSTAVINO, MARINO Ignazio, PORETTI, ADAMO

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Al trattamento dei dati personali contenuti nelle dichiarazioni anticipate di trattamento registrate nell'archivio di cui al primo periodo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20, 26 e 40 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il Garante per la protezione dei dati personali disciplina con proprio provvedimento, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di conservazione, accesso e comunicazione dei dati personali di cui al periodo precedente. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Garante per la protezione dei dati personali può adottare altresì l'autorizzazione di cui all'ar-

articolo 26 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nelle forme di cui all'articolo 40 del medesimo decreto legislativo».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: «, sentito il Garante» sino a: «stabilisce altresì i termini» con le seguenti: «stabilisce i termini».

9.14

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, DI GIROLAMO Leopoldo, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GUSTAVINO, MARINO Ignazio, PORETTI, ADAMO

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al trattamento dei dati personali contenuti nella dichiarazione anticipata di trattamento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20, 26 e 40 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il Garante per la protezione dei dati personali disciplina con proprio provvedimento, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di conservazione, accesso e comunicazione dei dati personali di cui al periodo precedente. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Garante per la protezione dei dati personali può adottare altresì l'autorizzazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nelle forme di cui all'articolo 40 del medesimo decreto legislativo».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: «, sentito il Garante» sino a: «stabilisce altresì i termini» con le seguenti: «stabilisce i termini».

9.15

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al trattamento dei dati personali contenuti nella Dichiarazione Anticipata di Trattamento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20, 26 e 40 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»

9.16

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il registro deve essere accessibile in tempo reale da parte di tutte le strutture sanitarie pubbliche e private operanti sul territorio nazionale».

9.17

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988» con le seguenti: «legge ordinaria da adottare».

9.18

ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Al comma 2, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, assicurando che la riservatezza delle dichiarazioni anticipate di trattamento sia garantita ai sensi della normativa vigente in materia di tutela della privacy.»

9.19

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «di medicina generale» con le seguenti: «di fiducia».

9.20

MARINO Ignazio, COSENTINO, DI GIROLAMO Leopoldo, BASSOLI, BIANCHI, CHIAROMONTE, BOSONE, GUSTAVINO, PORETTI

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tutte le informazioni di carattere sia scientifico che metodo logico sulla possibilità di

rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero della salute».

9.21

PASTORE

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Con il medesimo decreto di cui al secondo comma ovvero con un separato decreto, adottato con le modalità ivi indicate d'intesa con il Ministro della giustizia, sono previste, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative, norme per garantire la riservatezza delle dichiarazioni contenute in atto ricevuto o autenticato da notaio e la loro trasmissione al registro di cui al primo comma».

9.22

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Ritirato

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'archivio unico nazionale informatico è consultabile, in via telematica, unicamente dai notai, dagli avvocati, dall'autorità giudiziaria, dai dirigenti sanitari e dai medici responsabili del trattamento sanitario di soggetti in caso di incapacità».

9.23

MUSSO

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. La presente normativa trova applicazione anche ai cittadini stranieri che abbiano la residenza abituale nello Stato Italiano.».

9.24

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il Ministro, della salute e delle politiche sociali e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, ciascuno per le proprie competenze, si attivano affinché le disposizioni della presente legge siano pubblicizzate in tutto il territorio nazionale, nelle forme ritenute più opportune dai medesimi Ministri».

9.25

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'informazione sulle disposizioni della presente legge è, altresì, assicurata prevedendo la diffusione di appositi *spot* nell'ambito della programmazione nazionale e regionale della RAI-Radiotelevisione italiana spa.».

9.26

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nell'ambito dell'attività di pubblicizzazione prevista dal comma 1 è, in particolare, curata la diffusione dell'informazione presso gli istituti della scuola secondaria di secondo grado e presso le aziende sanitarie locali e ospedaliere, anche tramite la distribuzione di appositi opuscoli divulgativi».

9.27

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e d'intesa con i presidenti del consiglio del notariato e del Consiglio dell'Ordine degli avvocati (da adottare entro tre mesi dalla data di en-

trata in vigore della presente legge) sono stabilite le regole tecniche e le modalità di tenuta e consultazione del registro di cui al comma 2».

9.28

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. La Dichiarazione Anticipata di Trattamento, le copie degli stessi, le formalità, le certificazioni, e qualsiasi altro documento sia cartaceo sia elettronico ad essi connessi e da essi dipendenti non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dall'imposta di bollo e da qualunque altro tributo».

ORDINE DEL GIORNO

G9.200

RIZZI, MAURO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che l'articolo 9, comma 1 del presente disegno di legge stabilisce che le dichiarazioni anticipate di trattamento dovranno essere trasmesse in un archivio unico nazionale informatico presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,

considerato che la lettera *b*) del comma 4 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale) prevede già la possibilità di inserire nella carta d'identità elettronica disposizioni di carattere sanitario,

impegna il Governo:

a prevedere, nel regolamento di cui all'articolo 9, comma 2 del presente disegno di legge, l'inserimento delle dichiarazioni anticipate di trattamento negli attuali e futuri strumenti anagrafici elettronici e/o informatici.

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTO AL TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE

Tit.1

NANIA

Precluso

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Attuazione degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e Disposizioni concernenti l'alianza terapeutica tra paziente e medico, il dissenso sui trattamenti sanitari e le dichiarazioni anticipate di trattamento».
